

RESOCONTO STENOGRAFICO

557.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	75445	Disegno di legge (Discussione):	
Missioni valedoli nella seduta del 23 novembre 1990	75472	S. 2148. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (<i>approvato dal Senato</i>) (4963).	
Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa:		PRESIDENTE	75448, 75450, 75451, 75452, 75453, 75456, 75463, 75465, 75469, 75470
PRESIDENTE	75445, 75446, 75447, 75448	BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>)	75447
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>)	75447	CARIA FILIPPO (<i>PSDI</i>)	75448
CARIA FILIPPO (<i>PSDI</i>)	75448	SERVELLO FRANCESCO (<i>MSI-DN</i>)	75446
SERVELLO FRANCESCO (<i>MSI-DN</i>)	75446	VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>)	75445
VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>)	75445		
Disegni di legge:			
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	75472	<i>Commissione speciale per le politiche comunitarie</i>	75453
(Trasmissione dal Senato)	75472	CORSI UMBERTO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	75453, 75456, 75463

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

	PAG.		PAG.
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	75465	Proposta di legge costituzionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	75473
SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	75469		
STRUMENTO LUCIO (PCI)	75451, 75466	Interrogazioni: (Annunzio)	75473
TADDEI MARIA (PCI)	75456		
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)	75452	Risoluzione: (Annunzio)	75473
Proposte di legge:		Ordine del giorno della prossima seduta	75470
(Annunzio)	75472		
(Approvazione in Commissione)	75472		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	75472		
(Trasmissione dal Senato)	75472		

La seduta comincia alle 9,45.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato)

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Auleta, Bellocchio, Bruzzani, Guglielmo Castagnetti, de Luca, Salvatore Grillo, Nucara, Patria, Ravasio, Romani, Serrentino, Umidi Sala e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono diciassette, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Ambiente):

S. 2528. — Senatori CORRENTI ed altri: «Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981» *(approvato dalla XIII Commissione del Senato)* (5262).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, vorrei manifestare l'opposizione del nostro gruppo all'assegnazione in sede legislativa del progetto di legge relativo alla proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli interventi effettuati nelle zone colpite dal terremoto dell'Irpinia.

Ci rendiamo conto che la proroga tende solo a consentire la preparazione della relazione, però proprio nell'anniversario del tragico evento che ha sconvolto quelle popolazioni, provocando migliaia di morti, riteniamo che questo non sarebbe un omaggio adeguato alle dimensioni di quella tragedia. Purtroppo, infatti, il dolore di quelle popolazioni si protrae a causa dell'inefficienza dei servizi e degli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

interventi, oltre che per le irregolarità — non posso dire altro, perché non posso anticipare le conclusioni della Commissione d'inchiesta — nell'erogazione dei contributi. Non possiamo quindi concordare sulla proroga dei termini.

Né questa competenza può essere assegnata alla Commissione in sede legislativa, in quanto l'articolo 92 del regolamento prevede che possano essere assegnati a Commissioni in sede legislativa progetti di legge riguardanti questioni che non hanno speciale rilevanza. Il nostro sarebbe quindi un atto di omaggio alla rovescia, che non terrebbe conto dell'importanza dei problemi, del dolore delle popolazioni e della delicatezza dell'indagine che la Commissione bicamerale d'inchiesta ha svolto e sta svolgendo.

A mio giudizio quindi è necessario che della proposta di legge si occupi l'Assemblea. Questa infatti sarà l'occasione per un dibattito, perché la Camera prenda ulteriormente coscienza di quanto ha appreso soltanto attraverso fonti giornalistiche e per rendere omaggio alle popolazioni dell'Irpinia, martoriate dal sisma e dalla cattiva amministrazione e gestione dei fondi.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, è estremamente singolare il fatto che proprio io debba parlare a favore di una proposta formulata dal collega Valensise. Devo agire in questa maniera di fronte alla insensibilità dimostrata dai rappresentanti degli altri gruppi qui presenti: l'onorevole Caria, l'onorevole Calderisi, il capogruppo della sinistra indipendente Franco Bassanini, il quale è insolitamente silenzioso...

FRANCO BASSANINI. Onorevole Servello, ho già chiesto di parlare contro! Questa volta lei è stato — come spesso capita — più rapido di me!

FRANCESCO SERVELLO. La prego di scusarmi, onorevole Bassanini, non me ne ero accorto!

Poiché il Presidente stava per constatare che nessuno chiedeva di parlare, ho dovuto anticiparla.

Non siamo ad una partita di calcio...

UMBERTO CORSI. Non ha bisogno di essere anticipato!

DOMENICO MENNITTI. Questione di riflessi!

FRANCESCO SERVELLO. Devo inoltre rilevare la presenza dei rappresentanti del gruppo comunista, in questa occasione altrettanto silenziosi.

Perché sostengo che mi meraviglia tutto questo? Perché al di fuori di questa sede, se andiamo a leggere i giornali a cui fanno riferimento, diretto o indiretto, i gruppi dei quali ho parlato, su tale questione si mena grande scandalo. È già uno scandalo la questione in sé, però quello che se ne fa sui giornali — ufficiali, ufficiosi, o comunque collegabili a determinate forze politiche di maggioranza e di opposizione — è addirittura straripante.

Ora, chiedere la possibilità di avviare un dibattito su tale questione in aula di un'ora, di due ore o di mezza giornata, mi sarebbe sembrato doveroso da parte dei colleghi. Ricordo che questi ultimi, assieme a molti di noi, lamentano spesso che di tali questioni si occupino solo i giornali o le riviste; però, quando si presenta l'occasione di discutere su determinati problemi, allora si preferisce deferire i provvedimenti alle Commissioni, in modo che non si parli in aula di quegli argomenti, così insabbiando tutto. I lavori in Commissione, infatti, sono «ovattati», non hanno risonanza esterna. Oltre tutto nelle Commissioni si rinuncia, in qualche misura, ad un tipo di controllo, di fronte all'opinione pubblica, rispetto alle posizioni che cia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

scuno assume in maniera diretta ed ufficiale in quest'aula: cioè di fronte alle proprie responsabilità.

Per queste ragioni appoggio la richiesta del collega Valensise e mi auguro che anche gli altri colleghi qui presenti si esprimano in tal senso.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, intendo sottolineare innanzitutto alcuni argomenti che considero importanti. Credo che sia fuori discussione, sotto il profilo della legittimità costituzionale e regolamentare, che ci troviamo di fronte ad un caso nel quale è sicuramente possibile assegnare in sede deliberante alla Commissione l'approvazione di una proposta di legge.

Infatti, come tutti sappiamo perfettamente, i casi nei quali ciò risulta impossibile sono tassativamente indicati dall'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione, nel quale non rientrano l'approvazione o la modifica di leggi istitutive di Commissioni parlamentari dinchiesta.

Ritengo invece più importante prendere in esame gli argomenti di opportunità di tale assegnazione in sede legislativa. Il collega Servello ha poc'anzi affermato che assegnando un provvedimento ad una Commissione, si insabbia tutto. Signor Presidente, credo che in questo caso sia vero esattamente l'opposto di quanto sostenuto dal collega.

Credo che il collega Servello, il quale fa parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, non possa non sapere che la Camera ha di fronte a sé un vero e proprio ingorgo per quanto concerne la fissazione del calendario dell'Assemblea.

Restano soltanto due settimane di lavoro parlamentare prima delle vacanze di fine d'anno, mentre sono moltissimi i provvedimenti assai urgenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e lo stesso Presidente della Camera ha rivolto ai presidenti dei gruppi l'invito ad

indicare quali provvedimenti possano essere assegnati alle Commissioni in sede legislativa per giungere rapidamente alla loro approvazione.

Vi sarebbe quindi il rischio di insabbiare questo provvedimento proprio se fosse iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, negando ad esso la sede legislativa, in quanto dovrebbe mettersi in coda, per così dire, ad una serie di altri provvedimenti urgenti che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito o si accinge ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

D'altra parte, questo provvedimento consiste unicamente in una proroga di sessanta giorni del termine previsto per una Commissione che ha lavorato con molto impegno — come tutti sappiamo — e che si trova nella fase conclusiva dei suoi lavori. Il presidente Scalfaro ha annunciato di aver già cominciato a scrivere la proposta di relazione conclusiva. Devo dire francamente che, negando la sede legislativa, si va incontro al rischio che passino i sessanta giorni previsti dalla proroga senza che la proposta di legge sia stata approvata dall'Assemblea.

Credo quindi che la proposta di assegnare il provvedimento alla Commissione in sede legislativa sia del tutto giustificata. D'altra parte, essa è stata approvata nella stessa sede al Senato, e non voglio credere che quest'ultimo ramo del Parlamento sia insensibile all'esigenza di procedere con massima rapidità e trasparenza su una questione di tal genere.

Penso che molto presto si verificherà l'occasione di discutere in aula il problema, sul quale — come tutti sanno — il nostro gruppo si è impegnato al massimo in Commissione soprattutto ad opera della collega Ada Becchi Collidà. Questo però avverrà solo se il provvedimento assegnato in sede legislativa, sarà approvato. In tal modo riusciremo a disporre molto presto della relazione finale della Commissione.

Per parte nostra, ci impegniamo a fare tutto il possibile perché sia iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il dibattito sulle conclusioni della Commissione Scalfaro.

FILIPPO CARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Caria, non posso consentirlo, in quanto hanno già parlato un oratore a favore e uno contro l'opposizione all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 5262.

Pongo pertanto in votazione la proposta della Presidenza di assegnare la proposta di legge n. 5262 alla VIII Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: S. 2148.

— Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (approvato dal Senato) (4963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per richiamarmi all'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento.

A mio avviso vi è un contrasto tra la previsione del regolamento e quanto sta accadendo. La discussione della legge comunitaria è disciplinata da norme regolamentari approvate dalla Camera il 18 luglio scorso, che hanno istituito una Commissione speciale per le politiche comunitarie.

All'esame di questa legge particolarmente importante è dedicato appunto l'articolo 126-ter del regolamento, che prevede una procedura speciale con il coinvolgimento delle Commissioni di merito,

titolari — diciamo — di un diritto di coreferenza con la Commissione speciale per le politiche comunitarie. In particolare, il comma 3 dell'articolo 126-ter dice: «Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione speciale, salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale».

Questo dice il regolamento. Cosa è accaduto, invece, e cosa abbiamo al nostro esame? È accaduto che la Commissione ha proceduto all'esame nelle giornate di mercoledì e di giovedì, nei ritagli di tempo dell'esame della legge finanziaria. Arrivata all'articolo 6, la Commissione, vista la ristrettezza dei tempi, ha deciso ieri di non affrontare l'esame degli emendamenti e di portare il testo direttamente in aula. Dunque, la Commissione non ha respinto — non risulta in alcun modo dagli atti che lo abbia fatto — gli emendamenti presentati, né ha portato a termine l'esame di verifica di compatibilità.

Del resto, signor Presidente, dal momento che i termini previsti dal regolamento scadevano il 25 novembre, la Commissione avrebbe potuto benissimo continuare il suo lavoro nella giornata di oggi, approfondendo l'esame degli emendamenti. Vi sarebbe comunque stata la possibilità, senza ulteriori perdite di tempo, di procedere poi, da parte dell'Assemblea, alla discussione del provvedimento. La Commissione quindi avrebbe potuto adempiere fino in fondo a quanto è scritto nel regolamento. Lo ribadisco: il tempo assegnatole scadeva il 25 novembre. In ogni caso, la Commissione ha fatto una scelta diversa, che era certo legittima (a parte un problema di opportunità, che mi sembra non sia stato valutato). Essa però non poteva in alcun modo pensare di riferire in Assemblea sul testo, così come ci è pervenuto dal Senato, senza recepire gli emendamenti approvati dalle Commissioni, senza averli esaminati e senza averli respinti. Lo ripeto: dai resoconti della Commissione non risulta in alcun modo

che questi emendamenti siano stati respinti.

Signor Presidente, ritengo che siamo di fronte ad una violazione regolamentare molto grave. Purtroppo oggi siamo qui in pochissimi, ma questo provvedimento è di grande rilievo; esso contiene il recepimento di oltre cento direttive. Se lo si guarda, esso costituisce una sorta di programma di legislatura, con norme in alcuni casi di grandissimo spessore e di grandissimo rilievo istituzionale. Ebbene, stiamo esaminando questo provvedimento, che scavalca il Parlamento, nella situazione che ho descritto...!

Vi sono profili delicatissimi di rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno. Non a caso abbiamo voluto l'istituzione di questa Commissione: proprio perché essa potesse consentire al Parlamento di cominciare ad affrontare in modo approfondito il problema.

Ritengo, dunque, che sia assolutamente da tutelare il rispetto del regolamento e dei poteri delle Commissioni che, ripeto, sono titolari di una funzione di coreferenza.

Signor Presidente, io non ho presentato emendamenti, e sono molto sensibile al problema dell'approvazione di questa legge. Si tratta di cominciare a colmare il gravissimo ritardo che si registra nel nostro paese per quanto riguarda il recepimento delle direttive comunitarie. Tuttavia credo che siamo di fronte ad una situazione particolarmente grave. L'esame del primo disegno di legge comunitaria avrebbe dovuto essere accompagnato da un'opera di promozione e di coinvolgimento delle Commissioni, nella prima fase di sperimentazione delle nuove disposizioni regolamentari. Si tratta di cominciare a capire come il Parlamento debba affrontare la materia, non solo quando sono stati accumulati i ritardi, ma anche quando si interviene in tempo utile, quando cioè le direttive comunitarie devono ancora essere elaborate e approvate dagli organismi competenti in modo da consentire al Parlamento di fornire al Governo indirizzi per l'emanazione delle norme in sede comunitaria.

Presidente, in realtà l'opera di promo-

zione, di coinvolgimento delle Commissioni della Camera è stata molto scarsa. Inoltre non vi è alcuna garanzia che le cose in futuro cambieranno. Al nostro esame vi è solo una parte delle direttive per le quali è stato accumulato il ritardo. Tra circa sessanta giorni ne arriveranno un altro bel «pacco», contenute nel successivo disegno di legge, forse ancora più numerose delle cento e più presenti nel provvedimento al nostro esame.

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Sono 121.

GIUSEPPE CALDERISI. In questo disegno di legge vi sono 121 direttive comunitarie, ma con il prossimo l'arretrato aumenterà. Ci troveremo allora di fronte all'identico problema, Presidente. Inoltre, come ho detto, non vi sono garanzie.

Interverrò successivamente sul merito del provvedimento per approfondire anche questi delicati problemi istituzionali. Nel mio richiamo al regolamento desidero sottolineare che il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea dev'essere quello del Senato, ma con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e non respinti dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Avanzo la formale richiesta che il provvedimento sia rinviato alla Commissione: questa si riunisca; se lo ritiene opportuno esamini nel merito gli emendamenti e presenti in Assemblea un testo conforme alle prescrizioni del regolamento. Non credo che possiamo affrontare la discussione con un testo che ha le caratteristiche richiamate, dal momento che, lo ripeto, non sono stati in alcun modo esaminati e respinti gli emendamenti delle Commissioni di merito.

Ho visto che nel dibattito in seno alla Commissione speciale è stato fatto un richiamo all'articolo 44 del regolamento, ma non vedo cosa c'entri. Tale articolo riguarda la chiusura della discussione sulle linee generali, che, peraltro, si era già conclusa. Non capisco come si possa richia-

mare un articolo che serve a chiudere anticipatamente la discussione sulle linee generali quando quest'ultima è già terminata! Una cosa e la discussione sulle linee generali, un'altra l'esame degli emendamenti, Presidente. Non riesco a comprendere cosa significhi il richiamo all'articolo 44. Ieri non ero presente nella Commissione, della quale faccio parte (per altro sono anche membro di Commissioni di merito), ma non credo che l'assenza di uno o più deputati consenta di violare in modo così patente il regolamento della Camera e diritti così particolari esplicitamente previsti dal regolamento. Tra l'altro vi è stato un recentissimo esame delle questioni da parte della Giunta per il regolamento, la quale ha confermato nella loro letteralità le norme regolamentari.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Calderisi, considerata la sua rilevanza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 comma 1 e 45 del regolamento, darò la parola ad un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Presidente, non ho bisogno di spendere molte parole, perché mi pare che la questione posta dal collega Calderisi sia — ahimè — del tutto fondata: il comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento è estremamente chiaro.

Devo dire che a mio avviso è sicuramente utile che la Commissione si riunisca; probabilmente la proposta del collega Calderisi è la soluzione migliore. Tuttavia credo che la norma imperativa contenuta nel comma 3 dell'articolo 126-ter consenta addirittura alla Presidenza di dichiarare che il testo base al nostro esame comprende gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e non respinti dalla Commissione per le politiche comunitarie «per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale».

Ricordo ai colleghi che questa disposizione, certamente singolare, è nata nell'ambito della Giunta per il regolamento ed è successivamente stata approvata dall'Assemblea nell'intento di costruire un procedimento che non sottraesse alle Commissioni di merito la competenza referente in materia. Infatti, il comma 1 dell'articolo 126-ter pone un caso singolare: l'assegnazione in sede referente non è fatta ad una Commissione, e neppure a più Commissioni riunite in sede congiunta, ma è fatta contemporaneamente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per le parti di rispettiva competenza, alle Commissioni di merito, le quali non sono chiamate ad esprimere un parere — con i diversi effetti previsti dal regolamento a seconda del tipo di parere individuato — in sede consultiva, ma sono investite espressamente dal ruolo di Commissione referente. La sede referente, voluta per evitare appunto un espropriazione delle Commissioni competenti in materia in relazione al merito delle politiche di settore investite dalle normative comunitarie, si è tradotta in questa disposizione del comma 3 che — se mi è consentito dirlo — in un certo senso è autoapplicativa. Il regolamento, cioè, esclude espressamente che la Commissione speciale per le politiche comunitarie possa compiere altre scelte. Essa ha l'onere di respingere — se lo ritiene — per i motivi tassativamente indicati dal regolamento gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni; altrimenti questi ultimi sono inclusi nella relazione della Commissione, e pertanto nel testo che forma oggetto dell'esame dell'Assemblea.

C'è un altro argomento, che è formalistico, ma può essere addotto *ad adiuvandum*: il comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento, a proposito degli emendamenti approvati dalle singole Commissioni, non reca l'espressione «devono essere inclusi»; e quindi non è una norma che dà una direttiva o impone un obbligo alla Commissione. Si usa, infatti, l'indicativo presente «sono inclusi», e ciò significa che non può essere altrimenti, che è automaticamente così. Semmai è la Commissione

speciale ad avere l'onere di respingerli, questi emendamenti, se ritiene che sussistano i motivi indicati tassativamente nel regolamento.

Ritengo pertanto che si debba accertare che il testo base sottoposto al nostro esame comprenda effettivamente gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni, e che quindi chi intenda cancellare le modifiche introdotte da questi emendamenti dovrà presentare emendamenti soppressivi o modificativi, e non viceversa.

Credo che una decisione sulla questione sollevata in questa sede debba essere presa al più presto, perché — com'è ovvio — la stesura degli emendamenti ed il loro successivo esame dipendono dalla definizione del testo base.

LUCIO STRUMENDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, ho avuto la fortuna di partecipare ai lavori della Commissione speciale per le politiche comunitarie in vista dell'esame della legge comunitaria da parte dell'Assemblea. Ebbene, debbo dire che nel corso della seduta di ieri della Commissione, appositamente convocata in relazione all'odierna seduta, dell'Assemblea, sono emersi con molta chiarezza due problemi: uno di carattere principalmente politico ed uno di carattere regolamentare.

Il problema politico consiste nel fatto che a fronte di un provvedimento di tale importanza e di particolare complessità — soprattutto perché ci troviamo nella fase conclusiva del semestre italiano di presidenza della Comunità economica europea — la Commissione speciale per le politiche comunitarie aveva proceduto all'esame in sede referente soltanto di sei articoli sui settantatre che compongono il testo. Ci si domandava se nei confronti di un atto legislativo ed anche politico così rilevante ci si potesse presentare in Assemblea dopo aver svolto nella fase istruttoria del provvedimento un lavoro così informale, insuffi-

ciente ed inadeguato, benché la responsabilità di ciò non fosse imputabile alla Commissione medesima.

Sostanzialmente, dopo aver confrontato diverse opinioni (anche se c'è da dire che valutazioni di natura politica hanno caratterizzato le considerazioni formulate), si è optato per privilegiare il rispetto delle scadenze fissate nella Conferenza dei presidenti di gruppo per la Commissione; si è così ritenuto di dar luogo all'inizio della discussione sulle linee generali in Assemblea.

La seconda questione, che ha rilievo politico ma soprattutto regolamentare, nel senso ricordato dall'onorevole Calderisi, era relativa alla necessità di stabilire con quale tipo di relazione si sarebbe potuto riferire in aula sul provvedimento. A tale riguardo pare anche a me difficile, signor Presidente, scegliere l'interpretazione più vantaggiosa o più conveniente del comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento, recentemente approvato dall'Assemblea.

Non ho ritenuto di sollevare tale questione, come invece ha fatto l'onorevole Calderisi, prima di aver ascoltato la relazione dell'onorevole Corsi perché francamente ritenevo che questa avrebbe potuto operare una scelta altrettanto semplice, altrettanto lineare di quella che gli viene in qualche modo attribuita: la scelta cioè di riferire sul disegno di legge includendo (come prevede appunto il terzo comma dell'articolo ricordato) gli emendamenti presentati dalle singole Commissioni e non espressamente respinti dalla Commissione speciale per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Poiché invece il relatore si accinge a riferire su un testo che non prevede gli emendamenti approvati dalle Commissioni e non respinti esplicitamente, anch'io ritengo che la discussione che ci accingiamo a svolgere avvenga in una condizione di incertezza regolamentare e di impostazione legislativa che consente di affermare che ci apprestiamo all'esame di un provvedimento importante, complesso e delicato nella peggiore condizione che si possa immaginare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

Per tale motivo, credo sia opportuno che la Presidenza valuti l'eccezione di natura regolamentare sollevata dall'onorevole Calderisi che io condivido.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento è stato illustrato dall'onorevole Calderisi, ma non credo debba essere accolta l'interpretazione dell'onorevole Bassanini.

Molto sommessamente vorrei ricordare che di fronte alla complessità del procedimento di recepimento delle direttive comunitarie ho avuto occasione in Commissione di sollevare espressamente i problemi connessi all'esame degli emendamenti presentati dalle Commissioni di merito rispetto al testo del provvedimento. Avevo chiesto alla cortesia del Presidente di fare in modo che i presidenti delle singole Commissioni di merito partecipassero al dibattito in Commissione speciale sin dalla discussione sulle linee generali.

Infatti, trattandosi di un provvedimento così complesso ed articolato, concernente per altro un gran numero di materie, la discussione doveva vertere su ogni singola materia e doveva basarsi sugli apporti delle singole Commissioni, espressi dai loro presidenti o da parlamentari da questi delegati.

Ho sollevato questa eccezione perché, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea (impegnata nell'esame della finanziaria) e di quelli delle Commissioni, e comunque per ragioni che esulano dalla buona volontà del presidente della Commissione, questo non è avvenuto.

Il risultato è che oggi siamo di fronte ad un materiale — non posso definirlo diversamente — che le Commissioni hanno esaminato, elaborando anche emendamenti importanti, ma sul quale non mi risulta sia stata fatta la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria.

GIUSEPPE CALDERISI. Facciamola, allora!

RAFFAELE VALENSISE. Tale verifica si imponeva sulla base del comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento, che recita: «Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione speciale salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale».

La verifica della compatibilità con la normativa comunitaria o l'esigenza di coordinamento generale sono operazioni che presuppongono la «ricucitura» di un testo che abbia già una sua coerenza; altrimenti, si hanno solo materiali sovrapposti e non organizzati, come invece prevede il comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento. Questa è la realtà.

Condivido anch'io le preoccupazioni espresse, dal momento che l'Italia risulta essere inadempiente per quanto riguarda il recepimento delle direttive comunitarie. Ci rendiamo conto — forse per spirito di patria — della necessità di metterci al passo con quanto stabilito in Europa; sta di fatto però che non possiamo venir meno ad elementari procedure legislative che noi stessi ci siamo dati. Quando abbiamo elaborato l'articolo 126-ter, molto opportunamente abbiamo evidenziato la necessità di verificare la compatibilità dei testi con la normativa comunitaria, e addirittura l'esigenza di un coordinamento generale. Ma ciò non è stato fatto.

Non solo, ma a suo tempo io avevo invocato addirittura la compatibilità con la normativa comunitaria generale anche per altre materie. Intendo dire che chiedo che la Commissione speciale assumesse tutti i caratteri di altre Commissioni parlamentari, come la V (Bilancio) e la I (Affari costituzionali), che svolgono un esame preliminare e devono esprimere un parere obbligatorio, anche se non vincolante.

Ritengo che la compatibilità con la normativa comunitaria sia un elemento fon-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

damentale della produzione legislativa, al quale dobbiamo abituarci se vogliamo restare in Europa. Altrimenti corriamo il rischio di varare testi legislativi che entrano in conflitto con quelli comunitari, con danno per tutte le categorie alle quali sono rivolti.

Mi sembra pertanto che il richiamo al regolamento sollevato dal collega Calderisi sia fondato. Credo che il provvedimento possa essere riesaminato dalla Commissione in tempi brevi e che la Commissione stessa possa presentare all'Assemblea un testo che certifichi che gli emendamenti elaborati in quella sede non sono incompatibili dal punto di vista comunitario e sono coordinati e coordinabili con il resto del testo.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei precisare ulteriormente — dopo l'intervento dell'onorevole Strumendo, che era presente alla nostra riunione — come si sono svolti i fatti e come siamo arrivati ad una decisione che è stata particolarmente sofferta, anche se dettata da una valutazione molto realistica.

La Commissione, avendo utilizzato tutti i precedenti ritagli di tempo in discussioni procedurali e regolamentari (considerata la sperimentabilità delle procedure), ha ritenuto di privilegiare l'obiettivo politico di sottoporre all'Assemblea il testo proveniente dal Senato. Ciò si è reso necessario in quanto non si è potuta esperire la verifica di compatibilità comunitaria che spetta alla nostra Commissione speciale compiere. Infatti, se avessimo deciso di affrontare il dibattito in Assemblea con il testo emendato (come è stato proposto), non ci saremmo comportati in modo corretto, in quanto non si era compiuta la verifica...

GIUSEPPE CALDERISI. Si sarebbe potuta fare benissimo ieri sera e stamattina!

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Se tu fossi venuto in Commissione, ci avresti aiutato, Calderisi!

GIUSEPPE CALDERISI. Ma questo non vi consente di violare il regolamento o di mostrare insofferenza!

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Non si tratta di insofferenza. Volevo dire che se tu fossi intervenuto in Commissione si sarebbe potuto assumere un orientamento diverso. Siamo infatti pervenuti alla decisione di cui ho parlato perché tutti i commissari si sono dichiarati d'accordo.

GIUSEPPE CALDERISI. Non mi sembra!

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La decisione assunta non vuole assolutamente costituire precedente sotto il profilo della interpretazione regolamentare; essa è stata per così dire dettata dal buon senso. Infatti, si è anche considerato il fatto che la valutazione di compatibilità comunitaria spettante alla Commissione speciale poteva essere compiuta in Assemblea, che comunque è sovrana. In questa sede i rappresentanti delle Commissioni di merito (che, tranne uno, non sono mai intervenuti alle riunioni della Commissione speciale) potranno difendere nel merito le proposte emendative che hanno presentato e fatto approvare nelle loro Commissioni. Ritengo quindi che in Assemblea si possano in qualche modo colmare le carenze di carattere istruttorio.

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, mi rendo conto delle oggettive difficoltà nell'affrontare l'impatto con la materia che abbiamo di fronte. La Commissione speciale che presiedo, infatti, ha appena iniziato la sua attività: si tratta di recepire le direttive comu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

nitare, di valutare il ruolo e la compatibilità di tale Commissione con quelle di merito, nonché di affrontare problemi di ordine giuridico e politico.

All'inizio, l'attività della Commissione speciale è stata molto tormentata. Devo peraltro dare atto ai colleghi Strumendo e Bassanini di avere impostato i problemi con assoluta correttezza. Mi dispiace che qualche collega abbia parlato di scavalco del Parlamento e di assenza di garanzie; spesso succede, d'altra parte, che qualcuno esageri, usando una terminologia molto pesante, che indubbiamente non serve a far comprendere meglio i problemi né ad instaurare un agevole rapporto dialettico.

Noi abbiamo incontrato le difficoltà che ho richiamato, e ora vorrei cominciare a fare chiarezza sui problemi dal punto di vista politico.

Ci troviamo nel semestre italiano di presidenza della CEE, e dal prossimo lunedì la Camera chiuderà per una settimana per le assise europee. In Europa siamo accusati di essere europeisti a parole, perché nella sostanza, al momento dell'impatto con un certo tipo di realtà, non riusciamo mai ad affrontarla così come si presenta.

Siamo di fronte a 250 direttive comunitarie non recepite, e la legge al nostro esame ci consentirebbe di recepirne più della metà. Da più parti, inoltre, è stata espressa una volontà teorica di affrontare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda l'impatto con l'attività della Commissione speciale, si trattava di stabilirne il ruolo e le funzioni, di approvare il relativo regolamento e le eventuali modifiche, di stabilire i suoi rapporti con le Commissioni di merito. Nel risolvere tali problemi abbiamo incontrato difficoltà oggettive, tanto che abbiamo ritenuto necessario, per alcuni aspetti particolari, investire della questione la Presidenza della Camera e la Giunta per il regolamento, dalle quali sono venute alcune risposte.

Abbiamo affrontato il disegno di legge comunitaria nel merito e siamo arrivati all'articolo 6. Non siamo riusciti ad andare oltre perché la Conferenza dei capigruppo

aveva già previsto nel calendario dei lavori dell'aula che nella seduta di oggi l'Assemblea avrebbe iniziato l'esame del provvedimento stesso, esame che dovrebbe appunto proseguire ed esaurirsi nelle sedute del 3 e del 4 dicembre quando, per volontà unanime dei gruppi parlamentari...

GIUSEPPE CALDERISI. Vorrei dirti che nel calendario...

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Per cortesia, non interrompermi! Mi dà molto fastidio essere interrotto.

GIUSEPPE CALDERISI. Nel calendario c'è scritto che il provvedimento era iscritto all'ordine del giorno della seduta di oggi se licenziato dalla Commissione.

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Mi dà molto fastidio essere interrotto anche perché sono sempre della tesi (io che non sono né cattolico né credente) che non esiste la verità: ognuno interpreta la sua verità. Tu hai una tua verità: chiederai la parola e ne parlerai dopo. Mi dà molto fastidio questa continua animosità personale che respingo e non accetto.

GIUSEPPE CALDERISI. Non è continua, ti informavo soltanto!

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Non intendo essere interrotto! Parlerai dopo.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la prego.

FILIPPO CARIA, *Presidente della Commissione speciale per le politiche comunitarie*. Era quindi previsto all'ordine del giorno della seduta odierna l'inizio dell'esame della legge comunitaria che si sarebbe dovuto concludere nelle sedute del 3 e del 4 dicembre, secondo le dichiarazioni dei deputati di tutti i gruppi. Formalmente siamo infatti tutti molto europeisti, ma poi in pratica, quando ci si scontra con un

certo tipo di realtà, ci tiriamo indietro, con cavilli che lasciano il tempo che trovano!

Dopo aver approvato i primi 6 articoli, abbiamo dovuto constatare l'impossibilità pratica di andare avanti per vari motivi: perché era in corso l'esame della legge finanziaria, perché l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea era fissato in modo molto chiaro per oggi, perché le altre due scadenze del 3 e del 4 dicembre erano anch'esse fissate molto chiaramente, perché la Camera chiuderà per una settimana, perché da martedì prossimo sono previste le assise europee, perché il semestre di presidenza italiana sta per scadere.

Vi erano due esigenze da salvaguardare. L'articolo 126-ter del regolamento stabilisce chiaramente il ruolo e le funzioni della Commissione speciale per le politiche comunitarie: «Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per la materia». Se questo è italiano, significa che la nostra Commissione è l'unica competente in sede referente ed in sede referente deve procedere all'esame, mentre alle altre Commissioni competenti per materia il provvedimento viene inviato affinché esprimano la propria opinione. Secondo quanto previsto anche dal comma 3 dello stesso articolo, risulta che in condizioni normali la Commissione che opera in sede referente acquisisce le relazioni delle singole Commissioni che contengono gli emendamenti dalle stesse approvate. Se questi ultimi non sono incompatibili con la normativa comunitaria e se non contrastano con le esigenze di coordinamento generale si ritengono accolti dalla Commissione speciale che deve quindi includerli nel provvedimento.

Noi purtroppo non abbiamo potuto seguire l'iter normale. Se lo avessimo potuto fare e avessimo esaminato tutti gli articoli del disegno di legge comunitaria ci saremmo trovati di fronte a due tipi di emendamenti: alcuni incompatibili con la normativa comunitaria e contrastanti con le esigenze del coordinamento generale, che

avremmo dovuto respingere; altri, non contrastanti né con la normativa comunitaria né con le esigenze di coordinamento generale, che avremmo dovuto acquisire e inserire nel provvedimento. Questo — ripeto — se avessimo esaminato interamente il provvedimento seguendo l'iter normale. Ma ciò non è stato possibile sia per motivi di ordine politico sia per motivi di ordine tecnico-funzionale, visto che l'esame del disegno di legge — ripeto — era previsto in Assemblea per oggi e per il 3 e il 4 dicembre.

Se le norme vigenti hanno un valore il nostro comportamento è allora giustificato. Siamo infatti ricorsi all'articolo 44 del regolamento, che peraltro è stato utilizzato anche da altre Commissioni. Tale articolo prevede espressamente che possa essere richiesta la chiusura di una discussione. A questa norma si ricorre quando, essendo impossibile per motivi di ordine tecnico e giuridico portare avanti l'esame di un provvedimento, si decide di chiuderne anticipatamente la discussione. In Commissione ci siamo quindi avvalsi dell'articolo 44 e all'unanimità abbiamo deliberato la chiusura anticipata della discussione per poter affrontare l'esame del provvedimento in Assemblea. La Commissione speciale ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sul provvedimento nel testo del Senato.

Tale decisione, purtroppo, può suscitare incertezze, opinioni diverse, perplessità. Ne siamo perfettamente consapevoli. Anche noi siamo perplessi, anche noi abbiamo incertezze e ci rendiamo conto che questa Commissione speciale, all'inizio della sua attività, si trova di fronte a difficoltà oggettive. Abbiamo chiarito, sempre all'unanimità, che tale decisione non doveva costituire precedente e in ogni caso non era ostantiva nei confronti dell'esame successivo in quanto, in Assemblea, si sarebbe potuto tranquillamente discutere ed affrontare i problemi, modificando il testo e approvando o respingendo le norme secondo le esigenze politiche e legislative portate avanti dai singoli gruppi parlamentari. Abbiamo chiarito — ripeto — che quella decisione non costituiva precedente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

e non comportava alcun effetto preclusivo nei confronti del successivo esame.

Pertanto, ci siamo attenuti ad un rigoroso rispetto del regolamento portando in aula l'esame del provvedimento, secondo quanto previsto dal calendario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione sollevata è già stata oggetto di esame da parte della Presidenza. Questo esame sarà comunque approfondito ulteriormente, anche sulla base delle considerazioni che, pur con diversi toni ed impostazioni, sono state svolte dai colleghi intervenuti.

Per quanto concerne la discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame, questa ha per oggetto sia il testo trasmesso dal Senato, sia le conclusioni cui sono pervenute le singole Commissioni per le parti di rispettiva competenza, e pertanto il suo svolgimento non pregiudica le successive determinazioni della Presidenza.

Pertanto, prima di passare all'esame degli articoli, la Presidenza chiarirà se resti confermato che il testo base per le votazioni sia quello trasmesso dal Senato, al quale, pertanto, gli emendamenti già approvati dalle singole Commissioni potranno essere riproposti attraverso una ripresentazione in Assemblea da parte di singoli deputati, ovvero se i suddetti emendamenti debbano già considerarsi recepiti nel testo che sarà posto in votazione o se si debba, infine, rinvenire un'ulteriore soluzione procedurale.

La Presidenza ritiene quindi che si possa intanto procedere alla discussione sulle linee generali. Si farà carico in prosieguo di acquisire e di elaborare gli elementi emersi in questa discussione, che certamente pongono dei problemi che la Presidenza stessa cercherà di risolvere in maniera non aprioristica, tenendo conto dei rilievi dei colleghi che sono intervenuti, anche in considerazione della delicatezza e della novità della questione.

Ciò naturalmente con l'intenzione, che mi è parsa sia stata chiaramente espressa dal collega Caria, di fare il possibile affinché non si interrompa l'iter di un'iniziativa

che ha dal punto di vista politico ed istituzionale, ha in questo momento un profondo significato.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, non ho obiezioni da muovere alla sua proposta, vorrei però sottolineare un problema che potrebbe determinarsi.

Dal momento in cui la Presidenza deciderà in un senso o nell'altro — non entro nel merito della questione — occorrerà riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Bisogna valutare questo aspetto perché, se il termine per la presentazione degli emendamenti rimanesse quello regolamentare e la Presidenza assumesse una decisione al termine della discussione sulle linee generali, potrebbero insorgere delle difficoltà.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Taddei, per la sua osservazione. La Presidenza si farà carico, proprio per la novità e la problematicità delle sue stesse decisioni, di tenere nel debito conto la richiesta della collega Taddei circa l'opportunità di stabilire un nuovo limite temporale per la presentazione degli emendamenti, in modo tale che ogni gruppo possa esercitare questo diritto, avendo contezza della decisione assunta dalla Presidenza stessa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione speciale per le politiche comunitarie è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Corsi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

UMBERTO CORSI, Relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, questo secondo semestre del 1990 rappresenta un momento di grande rilievo per la costruzione dell'Europa. «Mai visto un semestre così pieno, affascinante e pericoloso»: queste sono le parole pronun-

ciate da Jacques Delors quando ancora non era scoppiata la crisi del Golfo e che trovavano i loro motivi nel prodigioso succedersi di eventi e di straordinari cambiamenti che hanno aperto la più importante e complessa fase storica che l'Europa ed il mondo si trovano a vivere dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Un semestre, sul cammino dei Dodici, a guida italiana e perciò assai più impegnativo non solo per la «densità» dei problemi da governare, per le accelerazioni da imprimere verso i grandi obiettivi dell'integrazione economica, sociale e politica ma anche per le verifiche interne da attuare sulla effettività del processo di integrazione.

È un fatto che il nostro paese sembra soffrire di una sorta di accentuato strabismo, che lo vede battersi sempre in prima fila ed in posizione trainante per i grandi obiettivi europeistici e, allo stesso tempo, fanalino di coda, pigro e refrattario a recepire nell'orticello della propria sovranità nazionale le normative comunitarie.

Su questo specifico tema, nell'Europa a due velocità, sembriamo ancora preferire la «vespa» alla Ferrari, ma forse, signor Presidente — per fare buona figura — potrebbe bastare utilizzare la «Uno».

I nostri critici parlano sempre più di aperta contraddizione tra il predicare ed il razzolare, di un «caso Italia», di monotona assuefazione alla legalità, che rischia di minare alla radice la nostra credibilità nel consesso europeo e quindi indebolire il ruolo di protagonista che abbiamo sempre avuto ed intendiamo mantenere nel processo di sviluppo, nell'Europa comunitaria.

Leggendo i dati sullo stato del contenzioso delle inadempienze comunitarie, anche in rapporto ad altri paesi, secondo l'impietosa ed accurata analisi del Dipartimento per le politiche comunitarie, alla data del 30 giugno 1990 appaiono in tutta evidenza la patologia e la gravità del fenomeno.

Trentotto sentenze di condanna ineseguite, pari al 40 per cento del totale delle sentenze ineseguite da tutti i paesi membri. Sei sentenze di doppia condanna per ina-

dempimenti del giudicato, pari ai due terzi del totale delle sentenze analoghe pronunciate per tutti i paesi membri. Quarantacinque ricorsi per inadempimenti, pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. Tale cifra è quasi pari a quella complessiva (quarantasette), registrata dalla Grecia (ventidue), dalla Francia (dodici), dalla Germania (undici) e dal Regno Unito (due).

Centocinquantanove sono gli atti di precontenzioso, lettere di messa in mora o pareri motivati ricevuti nel 1988. Duecentoquattordici sembrano essere le direttive (secondo una stima valutata forse per difetto), per le quali alla data del 30 giugno scorso era scaduto, in base al rilevamento effettuato dal Dipartimento per le politiche comunitarie, il termine di attuazione.

Volendo scherzare su un argomento serio si potrebbe osservare che se recuperassimo tutto il terreno perduto si porrebbero seri problemi di esuberanza del personale nelle alte sedi del contenzioso CEE.

In effetti, la sintesi della nostra situazione, affidata alla eloquenza delle cifre, disegna una condizione di intollerabile disagio, specie se teniamo presente che secondo quanto prescrive l'Atto unico europeo, al 31 dicembre 1990 e dunque proprio allo scadere del termine di Presidenza italiana, la Comunità dovrà procedere alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno, in rapporto alla scadenza finale del 1992.

Da qui l'esigenza di uno straordinario e vigoroso sforzo politico ed operativo per un efficace rientro nella normalità, risultando evidenti le ragioni che impongono di presentarsi all'ormai ravvicinatissima verifica in condizioni almeno non troppo sperequate rispetto a quelle degli altri partners europei.

Su questo terreno, Governo e Parlamento hanno già fatto, con l'approvazione unanime della legge n. 86 del 1989 — la cosiddetta legge La Pergola — una significativa scelta, approdo di un intenso e realistico dibattito originato dalla semplice e

comprovata osservazione che non era possibile tenere il passo con la feconda produzione normativa della Comunità affidandone il recepimento ad una dispersa moltitudine di disegni di legge che il nostro Parlamento, anche per la nota vischiosità delle sue procedure, non era in grado di smaltire. Una scelta qualificante, quella della legge comunitaria, sottolineata e resa centrale dalle modifiche regolamentari che hanno istituito, in questo ramo del Parlamento, la Commissione speciale per le politiche comunitarie, definendo altresì tempi e procedure per l'approvazione della legge comunitaria; occasione, come è stato rilevato in Commissione, per trasformare l'impegno in una vera e propria sessione comunitaria annuale.

Un passaggio, questo, di alto respiro che recupererebbe pienamente all'impegno parlamentare nazionale uno spazio di centralità per le politiche comunitarie e che ci collocherebbe, almeno sul piano procedimentale, in una posizione ancora più avanzata nel circuito decisionale Italia-Comunità; un circuito decisionale per una politica comunitaria più partecipata e matura, a cui i nostri partners europei e le stesse istituzioni comunitarie guardano con interesse. Tant'è che nel rapporto di Martin Bangemann sullo stato di attuazione del mercato interno la nostra legge comunitaria viene indicata come uno strumento originale e pragmatico per conciliare con i vincoli, e talora le vischiosità, dei procedimenti legislativi nazionali le esigenze di adeguamento del diritto interno al progredire dell'integrazione europea.

In un certo senso, guardiamo alla legge comunitaria — mi si consenta la battuta — un po' come ad una sorta di dodicesimo giocatore in una partita sperimentale difficilissima; una partita nella quale si è chiesto al Senato ed ora alla Camera di orientarsi in un esteso arcipelago di direttive, esaminando in un unico atto un complesso normativo così imponente da far impallidire la stessa legge finanziaria — quando, prima della riforma che l'ha fatta così vistosamente «dimagrire», aveva le caratteristiche di «omnibus» di tutti i bisogni, le speranze, i desideri ed

anche le pretese che salivano dalla società civile.

In effetti, la legge comunitaria non ha un oggetto delimitato ad una materia e presenta in maniera estesa, specialmente questa che sopporta tutto il peso dell'arretrato, caratteristiche di eterogeneità e multidisciplinarietà: dal riconoscimento dei titoli di studio richiesti per l'esercizio delle attività professionali ai criteri di delega per l'armonizzazione delle disposizioni relative a varie attività economiche, al settore del credito e risparmio e delle assicurazioni, alle disposizioni in materia fiscale, di tutela dei consumatori, di produzione industriale, di tutela ambientale e così via.

L'elemento unificante e peculiare della legge comunitaria è rappresentato dallo scopo delle sue disposizioni che dovrebbero essere, appunto, tutte finalizzate all'adempimento di obblighi comunitari. Si tratta di uno scopo ma allo stesso tempo anche di un vincolo, di un confine da mantenere rigorosamente — come è stato osservato nella Commissione speciale — per scoraggiare la naturale propensione parlamentare ad agganciare nuovi vagoni al passaggio di un convoglio normativo così imponente. Una propensione che, se tra le pieghe regolamentari trovasse benevoli spiragli interpretativi, rischierebbe rapidamente di snaturare, sommerso dagli emendamenti, uno strumento relativamente agile, concepito per adempiere obblighi comunitari e non per rappresentare l'occasione ghiotta per recuperare le rimpianti opportunità offerte da un disegno di legge «omnibus» che finirebbe per assomigliare all'antica finanziaria.

L'insistenza su questo tema non appare inutile: sono oltre 4 mila le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate in questo ramo del Parlamento, in gran parte senza speranza di divenire legge. Esse tuttavia sono per la maggior parte riferite alla stessa materia o ad argomenti contigui o affini alle direttive recepite o da recepire.

Si presenta quindi la ragionevole occasione per inserire nel nostro ordinamento interno regole che, pur estranee al contenuto proprio della legge comunitaria, ne

potrebbero costituire anche un utile completamento.

Di qui l'ipotesi, già accennata in Senato e ripresa in Commissione speciale, che il Governo, già con la prossima legge comunitaria, si faccia carico di presentare anche alcune leggi di accompagnamento, che servano a sviluppare in maniera più estesa e compiuta i temi proposti dalle direttive (direttive che, insieme agli altri strumenti di derivazione comunitaria, finiranno sempre più per assorbire, in un più ampio quadro di riferimento, molte esigenze normative nazionali).

Siamo ormai sostanzialmente di fronte ad una affermazione e contestuale cessione di sovranità nazionale, in un processo circolare che ci ricorda quanto ha spesso occasione di ripetere Jacques Delors, osservando che il nostro ordinamento giuridico si avvia ad essere policentrico, perché l'80 per cento della produzione normativa dei vari paesi (quindi anche del nostro) sarà inevitabilmente di derivazione comunitaria.

Il processo di integrazione spinge l'economia, costringe ad adeguare in tutti i settori la legislazione interna, pretende innovazione ed ammodernamento, richiede sempre più un modo di pensare su scala europea. Allora l'occasione della discussione in Commissione speciale sulla legge comunitaria non ha potuto evitare di richiamare le considerazioni sul cosiddetto deficit democratico europeo, sulla insufficiente partecipazione nella fase ascendente di formazione del diritto, perché il trasferimento di sovranità dagli Stati nazionali alle autorità europee, seppure soltanto legato agli aspetti economici, innesca automaticamente l'esigenza di affidare questa sovranità a istituzioni sempre più efficienti e democraticamente partecipate: un meccanismo che, se alimentato, spinge inevitabilmente verso soluzioni globali di unione politica.

Sotto questo profilo, il valore dell'attività che la Commissione speciale per le politiche comunitarie potrebbe svolgere è nel suo complesso potenzialmente grande, essendo tale attività volta ad arricchire la capacità di partecipazione del Parlamento

nella fase ascendente (fase di elaborazione e decisione in sede comunitaria finora sostanzialmente riservata) oltre che nella fase discendente di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Di qui l'impegno chiesto al Governo di potenziare gli strumenti di conoscenza della legislazione comunitaria, anche con l'organizzazione di un archivio-banca dati che possa consentire una rapida e corretta consultazione ed una verifica puntuale per i parlamentari, i quali dovranno sempre più cominciare ad accertare, prima di presentare una proposta di legge, se sul tema prescelto insista una qualche forma di normazione comunitaria.

Il Servizio studi della Camera, che pure dobbiamo ringraziare per la fatica compiuta e lo spessore, soprattutto qualitativo, che contraddistingue le vaste schede di lettura del disegno di legge, dovrà assumere come dato di lavoro permanente nella preparazione dei dossier anche l'obbligato riferimento all'esistenza di una normativa comunitaria approvata o in itinere.

È l'Europa quotidiana, delle piccole questioni, vista da vicino, senza le distrazioni del passato, alla quale dobbiamo sempre più abituarci. È sbagliato ritenere che il lavoro, talvolta oscuro, spesso noioso e complicato, di recepimento delle direttive rappresenti una distrazione dal grande disegno politico; anzi esso è una condizione, un passaggio indispensabile perché il grande disegno politico ed unitario possa progredire e realizzarsi.

È dunque con questa chiave di lettura che dobbiamo accingerci a valutare il provvedimento in discussione, che è giunto alla Camera dopo un attento esame del Senato e della Commissione speciale, in una fase in cui l'espressione del parere di alcune Commissioni di merito ha subito ritardi a causa dell'infelice concomitanza con gli adempimenti connessi all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

D'altra parte il complesso procedimento di prima applicazione di norme così fortemente innovative non poteva non produrre nella sua sperimentalità ritardi, incertezze interpretative, difficoltà procedu-

rali su questioni delicate che hanno consigliato di richiedere per le decisioni da assumere anche un parere della Giunta per il regolamento.

Tutto ciò, aggravato dalla circostanza di potersi riunire solo nei magri ritagli delle interruzioni pomeridiane dei lavori d'aula, non ha consentito l'esaurirsi nei tempi assegnati dell'esame referente istruttorio delle proposte emendative, demandato alla Commissione speciale per i profili di compatibilità con la normativa comunitaria o di coordinamento generale; sicché la Commissione speciale, senza che ciò potesse costituire precedente considerata l'eccezionalità della situazione e la condivisa straordinaria rilevanza politica connessa alla rapida approvazione del provvedimento, ha ritenuto di dare mandato al relatore di riferire in aula sul testo licenziato dal Senato, rimanendo fermo che in Assemblea sarebbe stato esperito l'esame delle proposte emendative pervenute dalle Commissioni di merito da singole iniziative parlamentari. Su questo tema si è svolta una discussione procedurale, peraltro molto interessante, sulla quale mi pare molto saggia la decisione assunta dalla Presidenza.

Passando ad un esame dell'articolato, occorre rilevare preliminarmente che i primi tre articoli del disegno di legge comunitaria, la cui struttura è conformata allo schema tipo delineato dalla legge La Pergola, indicano per il recepimento delle direttive tre forme di produzione normativa: una normativa diretta, recante le disposizioni innovative occorrenti a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario quando ciò può avvenire con semplici modifiche o integrazioni delle leggi vigenti; il conferimento della delega legislativa quando si tratta di introdurre complesse discipline organiche; l'autorizzazione al Governo ad operare con il metodo della delegificazione quando trattasi di introdurre normative di carattere prevalentemente tecnicistico in materie che subiscono modificazioni a cadenze molto ravvicinate sulle quali occorre quindi disporre di una capacità di risposta interna il più possibile agile e semplificata.

Il disegno di legge nel suo complesso ha utilizzato in maniera appropriata le tre forme di produzione normativa, dettando disposizioni con efficacia immediata nelle situazioni in cui l'adempimento comunitario poteva realizzarsi con formulazioni normative relativamente semplici, ovvero ricorrendo alla delega legislativa o da regolamento.

La tecnica di determinazione dei principi e criteri direttivi entro i quali collocare l'esercizio della delega non poteva non tener conto delle peculiarità di questa produzione normativa che, in quanto finalizzata a trasferire nel nostro ordinamento la disciplina determinata dagli atti comunitari, registra vincoli di contenuto molto estesi.

Principi e criteri direttivi di carattere generale sono fissati dall'articolo 2 che indica alcuni orientamenti di principio relativi a profili istituzionali, finanziari e di politica sanzionatoria. Richiamata la necessità di rispettare nel momento attuativo il riparto di competenze tra Stato e regioni, è previsto un rigoroso vincolo di spesa ed è predeterminato l'impiego della sanzione amministrativa o delle sanzioni penali.

Principi e criteri direttivi di carattere particolare sono invece affidati alle varie disposizioni del titolo 2, in relazione a contenuti specifici di ciascuna direttiva o gruppi di direttive, specialmente quando gli atti comunitari da recepire lasciano margini di scelta applicativi alla legislazione degli Stati membri.

Il disegno di legge governativo, richiamandosi alle disposizioni della legge n. 400 del 1988, non prevedeva la preventiva sottoposizione dei decreti legislativi al parere delle Commissioni parlamentari, avendo la delega una durata inferiore al biennio.

Il Senato ha ritenuto solo in parte giustificabile questa scelta soprattutto in relazione all'urgenza — sottolineata dal Governo — di arrivare, nei tempi più brevi possibili, all'emanazione dei testi attuativi. Sicché, rispetto al testo governativo, il disegno di legge nel testo approvato dal Senato (il quale ha assorbito anche gli atti Senato nn. 1928 e 1457, limitatamente all'articolo 1) reca non due, ma tre allegati.

Il primo, l'allegato A, elenca tutte le 93 direttive oggetto della delega legislativa.

Il secondo, l'allegato B, riproduce quelle 60 direttive per le quali si applica la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 1. Tale procedura consiste nella trasmissione ai due rami del Parlamento degli schemi dei decreti legislativi di attuazione affinché su di essi venga espresso, entro 60 giorni, il parere delle competenti Commissioni permanenti. Decorso inutilmente tale termine, i decreti vengono emanati anche in assenza del parere.

Infine, nel testo trasmesso dal Senato figura come allegato C — *ex B* — l'elenco delle 39 direttive da attuare in via regolamentare.

Un punto sul quale si è soffermata la discussione, vista la dizione letterale dell'articolo, ha riguardato il dubbio che la normativa potesse escludere dalla procedura di consultazione sugli schemi dei decreti delegati la Commissione speciale che, al tempo della discussione al Senato, non era stata ancora istituita. Tale dubbio è stato chiarito dalla stessa Giunta per il regolamento che ha ritenuto che l'articolo 126, comma 3, lettera *b*), individuasse una competenza concorrente della Commissione speciale, il cui parere si aggiungerà pertanto a quello normalmente previsto dalle Commissioni di settore. Naturalmente, il parere riguarderà la competenza propria della Commissione speciale che coinvolge sia gli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti della CEE, sia la compatibilità con la normativa comunitaria del singolo decreto delegato.

Il titolo I del disegno di legge si preoccupa anche, all'articolo 4, di potenziare la capacità attuativa a livello amministrativo, facilitando l'iter di emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 20 della legge n. 183 del 1977 e le capacità di intervento del ministro per il commercio con l'estero e del ministro dell'agricoltura e delle foreste. Tali ministri sono chiamati ad assicurare una tempestiva esecuzione a misure comunitarie che, di norma, non tollerano indugi. Il primo per gli interventi urgenti di politica commerciale e il secondo per l'area di attuazione della poli-

tica agricola della CEE. Questi sono gli aspetti e l'architettura generale del provvedimento ai quali aggiungerò una esposizione relativamente breve dei principali contenuti, considerando che in questa fase della discussione è prevista la partecipazione dei relatori delle singole Commissioni di merito per riferire per le proprie parti di competenza.

LUCIO STRUMENDO. Speriamo!

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Le disposizioni del capo I concernono il settore delle professioni; il loro rilievo comunitario è legato all'attuazione degli articoli nn. 52 e 59 del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Talune disposizioni attualmente vigenti — come è stato rilevato dalla Corte di giustizia — infrangono le parità di trattamento tra cittadini nazionali e comunitari, riservando solo ai primi l'accesso ad attività professionali come quelle di giornalista, di titolari di farmacie e di esercenti nel campo delle prestazioni connesse al turismo.

Per ottemperare a queste pronunce, il disegno di legge comunitario riconosce la parità tra i cittadini italiani e i cittadini comunitari. Ma la circolazione dei professionisti nello spazio comunitario, che costituisce indirettamente uno degli obiettivi fondamentali del Mercato unico europeo, non può essere ottenuta se le possibilità di avvalersi del principio di parità di trattamento non vengono agevolate dall'armonizzazione e dal coordinamento delle legislazioni nazionali per quanto riguarda i titoli di accesso alle professioni.

L'ultimo sviluppo della politica comunitaria in questo settore è stato determinato dalla direttiva n. 89/48/CEE la quale, abbandonando la logica settoriale, introduce un meccanismo di riconoscimento di portata generale per consentire l'utilizzazione, su tutto il territorio comunitario, di diplomi di istruzione superiore in modo da abilitare il titolare di tale diploma ad esercitare, in tutti gli altri Stati membri, le pro-

fessioni a cui lo stesso lo abilita nel paese che lo ha rilasciato.

L'articolo 5 colma un inadempimento della direttiva sulla professione di architetto e l'articolo 6 risolve l'annoso e complesso problema del recepimento di una direttiva del 1982 sui medici specialisti, per la cui mancata attuazione abbiamo già subito nel 1987 la sentenza di condanna della Corte di giustizia ed ora la Commissione CEE si accinge a presentare ricorso per inadempimento del giudicato.

L'articolo 7, che riguarda l'attuazione della direttiva 84/253 sull'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili, è stato oggetto di proposte emendative della Commissione finanze che devono essere attentamente valutate.

Il capo II, intitolato «Esercizio di attività economiche» si muove anch'esso nell'area degli articoli 52 e 59 del Trattato, riguardando applicazioni di direttive volte a facilitare ed uniformare le condizioni di accesso ad attività di carattere imprenditoriale. La direttiva 89/440 CEE, considerata dall'articolo 12, ha incisivamente modificato la direttiva 71/305 CEE sugli appalti di lavori pubblici, ampliando l'area di applicazione della disciplina comunitaria e perfezionando le regole di svolgimento delle gare in un settore estremamente delicato e su cui la vigilanza della Commissione CEE è particolarmente penetrante per garantire pari condizioni a tutti gli imprenditori comunitari.

Occorre osservare che il settore degli appalti pubblici si incrocia, attraverso il meccanismo delle preferenze, con la politica di sostegno alle aree depresse; esso è quindi di notevole rilievo per il nostro Mezzogiorno. La direttiva infatti consente che meccanismi preferenziali finalizzati alla riduzione delle disparità regionali ed alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale possano essere tenuti in vigore fino al 31 dicembre 1992. Analoghe esigenze attuative si pongono per la direttiva in materia di appalti di pubbliche forniture, per il cui recepimento il Governo aveva presentato un separato disegno di legge (atto

Senato n. 1929), assorbito nel testo in esame nel corso della discussione in quel ramo del Parlamento.

Con l'articolo 14 si dà attuazione alla direttiva comunitaria in materia di trasportatori di persone su strada, il cui inadempimento è stato già sanzionato dalla Corte di giustizia.

Infine, di particolare rilievo appare l'articolo 17, con cui il Governo è delegato ad emanare le norme integrative necessarie per assicurare l'applicazione nel nostro paese del regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio, istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), un organismo di tipo societario, direttamente disciplinato dal diritto comunitario, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le piccole e medie imprese, che dovrebbero ravvisarvi un interessante strumento per accrescere la cooperazione transnazionale e cogliere obiettivi di interesse comune, specialmente nel campo dell'innovazione tecnologica.

Il contenuto fortemente innovativo di questo istituto comunitario si intreccia con complesse questioni emendative poste dalla Commissione finanze sulla disciplina degli obblighi fiscali, disciplina che pure dovrà tener conto dell'articolo 40 del regolamento, a norma del quale il risultato dell'attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri. Ciò in applicazione di un principio di neutralità e trasparenza fiscale il cui obiettivo è di impedire la sussistenza di differenti regimi tributari nel GEIE, dipendenti dalla sede del gruppo e dalle diversità di ordinamento sussistenti nei vari paesi della Comunità.

Nel settore del credito — capo III — il disegno di legge prevede la delega per l'attuazione di un gruppo di direttive concernenti la regolamentazione dell'attività delle banche e degli istituti ad esse assimilati, che costituisce la premessa per realizzare la libera circolazione dei servizi bancari nell'ambito comunitario.

Si segnala il recepimento delle direttive 86/635 CEE e 89/117 CEE in materia di conti annuali e consolidati.

Esse introducono una regolamentazione

contabile particolarmente finalizzata a garantire gli interessi dei soci e dei creditori depositanti, da applicarsi non solo agli istituti di credito, ma a qualunque soggetto comunque costituito, che svolga in modo prevalente attività finanziaria.

La protezione dei depositanti è anche alla base delle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE, mentre le direttive 85/611/CEE ed 88/220/CEE concernono i fondi di investimento.

Sono, infine, recepite le direttive che riguardano le regole relative alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico in occasione dell'ammissione di valori mobiliari alle quotazioni di Borsa, le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa e le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di acquisto. Complessivamente, dunque, si tratta di un contributo fortissimo alla trasparenza del mercati finanziari ed alla protezione del risparmio.

Su alcune delicate questioni relative alle direttive recepite nel capo III sono stati presentati emendamenti da parte della Commissione finanze.

In campo assicurativo il disegno di legge, con le disposizioni del capo IV — alcune delle quali oggetto di proposte emendative da parte della Commissione finanze —, prevede la delega per il recepimento di alcune direttive che dettano le norme cui devono uniformarsi alcuni particolari tipi di rischio, nonché la disciplina di coordinamento, volta a consentire la libera prestazione dei servizi assicurativi, ad eccezione del ramo vita, su tutto il territorio della Comunità.

Gli assicuratori di altri paesi comunitari che intendono operare in Italia resteranno soggetti al controllo delle autorità del paese di origine per quanto riguarda l'ammissione e alla vigilanza dell'ISVAP relativamente alle regole di contrattazione delle polizze; comunque, essi non potranno esercitare attività in Italia se non dopo aver presentato all'ISVAP un programma in cui sono indicati i tipi di rischio su cui

intendono operare e le condizioni offerte agli assicurati.

Nel capo V (articoli 29-40) sono contenute numerose disposizioni in materia tributaria — talune delle quali oggetto di emendamenti proposti dalla Commissione finanze — intese soprattutto ad eliminare situazioni di infrazione alle norme del Trattato CEE, in particolare con riferimento all'articolo 95, che vieta imposizioni fiscali a carattere discriminatorio e protezionistico in danno di prodotti di provenienza comunitaria. Nota comune di queste disposizioni è la loro efficacia diretta, essendo risultato possibile risolvere i relativi problemi con disposizioni immediatamente applicabili. L'applicazione dell'articolo 95 del Trattato, signor Presidente, ci consentirà anche di consumare banane non più discriminate fiscalmente, con un prezzo che in teoria dovrebbe diminuire di circa 500 lire...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, ma se fosse possibile la inviterei a tentare di raggiungere una sintesi conclusiva.

UMBERTO CORSI, Relatore. Sì, signor Presidente, sto arrivando alla conclusione.

PRESIDENTE. Lo dico perché il tempo a sua disposizione sarebbe superato. Naturalmente, però, lei sta svolgendo un compito molto delicato e difficile. La prego di continuare.

UMBERTO CORSI, Relatore. Con l'articolo 40 si dà attuazione ad una raccomandazione della CECA, che ha — secondo il relativo Trattato — la stessa portata vincolante della direttiva, che esige di riconoscere ai crediti di questa istituzione verso gli operatori economici del settore siderurgico lo stesso privilegio accordato ai crediti fiscali di Stato.

Nel capo VI sono contenute importanti disposizioni a tutela dei consumatori, che mancavano nel nostro ordinamento. In particolare, esse riguardano la direttiva sul divieto di pubblicità ingannevole, la

tutela del consumatore nei confronti della pratica commerciale a domicilio tramite televisione o su catalogo, il divieto di produzione e commercializzazione di prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi, le norme sulla presentazione ed etichettatura per evitare che il consumatore nella scelta del prodotto sia in qualche modo ingannato dalla forma e dalla descrizione con cui esso è presentato. Infine, all'articolo 46, è prevista l'attuazione di una direttiva che impone che nel confezionamento dei prodotti del tabacco compaiano adeguate avvertenze sulla pericolosità per la salute.

Il capo VII riguarda il settore del lavoro, dove si registrano due gravi inadempienze, già sanzionate dalla Corte di giustizia, che riguardano l'incompleta attuazione di due importanti direttive, concernenti la tutela degli interessi dei lavoratori in occasione di trasferimenti di aziende e in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La prima questione viene risolta dall'articolo 47 in via di normazione diretta, mentre per attuare la direttiva sull'insolvenza del datore di lavoro si ricorre alla delega così come sul tema della protezione sanitaria dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

L'articolo 49, che riguarda il recepimento della direttiva 88/364 sulla protezione dei lavoratori da taluni agenti specifici, è oggetto di una proposta emendativa della Commissione affari sociali. Nel campo della produzione alimentare, cui si riferisce il capo VIII, si dettano (articoli 50 e 51) criteri di delega per l'attuazione di direttive di armonizzazione attinenti alla tutela della salute in tema di commercializzazione di prodotti di largo consumo come aromi, surgelati, prodotti destinati ad una alimentazione particolare ed il miele.

Le disposizioni raccolte sotto il capo IX (produzione industriale) concernono l'attuazione di numerose direttive comunitarie che hanno come nota comune la finalità di armonizzare le legislazioni nazionali al fine di evitare intralci agli scambi intracomunitari, fissando *standards* europei circa i requisiti tecnico-costruttivi e di si-

curezza dei prodotti industriali. Di rilievo il principio, recepito dall'articolo 59, del mutuo riconoscimento dei requisiti tecnici e dei controlli sui prodotti, in modo da evitare che l'*import* e l'*export* di merci comunitarie debba sottostare ad una duplicazione di verifiche da parte dello Stato produttore e di quello importatore.

L'articolo 58, che riguarda i prezzi delle specialità medicinali, è oggetto di proposte emendative della Commissione affari sociali.

Il disegno di legge si occupa dalla politica agricola soltanto con due disposizioni. D'altra parte, vertendosi in un campo costituente una politica comune, dove la Comunità opera attraverso regolamenti portati ad esecuzione a livello amministrativo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle regioni, non vi sono direttive da attuare.

Gli articoli 63 e 64 introducono meccanismi sanzionatori che si inseriscono nella fase di applicazione dei regolamenti comunitari.

Il capo XI è dedicato alla sanità veterinaria e si interviene per dare attuazione a numerose direttive in materia di ormoni e farmaci veterinari nonché di controllo ed ispezioni veterinarie; un terreno, questo, assai delicato che tocca la salvaguardia della salute umana in rapporto all'impiego di sostanze ormoniche per l'allevamento di animali, impiego che è stato bandito dalla Comunità su richiesta di numerosi paesi tra cui, in prima fila, l'Italia.

I criteri di delega confermano rigidamente le garanzie di tutela sanitaria già previste dalla nostra legislazione.

È molto importante il capo XII (tutela dell'ambiente) introdotto durante la discussione in Assemblea al Senato. Agli articoli da 67 a 70 sono dettati criteri di delega per l'attuazione di direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e di scarichi nell'ambiente, di sostanze pericolose nonché per l'eliminazione degli oli usati. Su questi articoli pendono alcune proposte emendative della Commissione affari sociali.

Il titolo III detta le disposizioni finali e transitorie volte a potenziare e rendere più

efficace l'attività del dipartimento per le politiche comunitarie sia sotto il profilo del personale che nelle azioni volte alla realizzazione in Italia delle politiche comunitarie in materia di PIM e fondi strutturali.

L'articolo 72 apporta al fondo di rotazione istituito dalla legge n. 183 del 1987 alcuni perfezionamenti tecnici per renderne più efficace l'essenziale compito di regolazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la CEE.

L'articolo 73 reca norme di copertura finanziaria.

Concludendo queste notazioni, sintetiche solo in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'articolato, vorrei tornare a sottolineare lo straordinario rilievo politico del provvedimento, che va ben al di là del suo stesso contenuto normativo. Si tratta di una manovra straordinaria, quasi di obbligata emergenza, non priva di rischi ma soprattutto ricca di opportunità. I rischi riguardano la capacità di assorbimento dell'impatto complessivo sull'ordinamento istituzionale e sull'economia di una massa così imponente di direttive che indurrà una accelerazione spinta dei processi innovativi, in una situazione in cui la corsa all'allineamento agli *standards* europei ci trova con almeno quattro rilevanti elementi di debolezza: i noti vincoli di bilancio ed il peso del debito pubblico, richiamati recentemente dallo stesso Fondo monetario internazionale; l'accentuarsi dello squilibrio tra aree forti ed aree deboli; un tasso di disoccupazione specie giovanile più elevato rispetto alla media europea; la cronica inefficienza dei servizi della nostra pubblica amministrazione.

È chiara comunque l'esigenza di potenziare le iniziative volte ad assicurare attraverso europortelli l'offerta di servizi di informazione ed alle piccole e medie imprese per assisterle in materia di diritto comunitario.

Le opportunità sono le capacità di sviluppo liberate dalla caduta di molte bardature domestiche, dall'assottigliarsi del costo della «non Europa», dalla naturale vigorosa pressione ad assumere il tema della razionalizzazione ed efficienza del

sistema pubblico e dei servizi come la sfida a cui il Governo ed il Parlamento debbono rispondere con grande efficacia e determinazione. Senza dimenticare che in campo economico la convergenza delle politiche economiche nazionali e la loro interdipendenza a livello comunitario richiederanno all'Italia il rispetto degli impegni assunti in ordine alla necessità di finanziare i disavanzi pubblici con strumenti non monetari, di stabilizzare, in funzione di un progressivo rientro, il debito pubblico e di controllare l'espansione della spesa. È un impegno di coerenza, per altro ribadito dal Governo nella stessa relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, su un concreto terreno euro-peistico che è stato largamente condiviso dalla Commissione speciale dove la discussione si è fatta carico, con senso di responsabilità e comprensione da parte di tutti i gruppi, della sostanziale emergenza in cui ci siamo venuti a trovare. Da qui le proposte emendative molto ridotte e l'invito anche al Governo a ricercare soluzioni persuasive dei problemi ancora aperti che consentano la rapida e definitiva approvazione della legge comunitaria, per non sacrificare sulle foglie secche dell'orticello della nostra sovranità nazionale uno degli obiettivi forti del semestre di presidenza italiano: quello del nostro riallineamento agli altri paesi europei sul terreno coerente e fertile della realizzazione del mercato unico.

PRESIDENTE. Hanno facoltà di intervenire, se lo richiedano, i relatori delle Commissioni competenti per le singole materie.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, credo sia giusto e doveroso iniziare questo mio breve intervento ringraziando il relatore, onorevole Corsi, non soltanto per essersi assunto l'onere di coordinare i lavori della Commissione — in un contesto che, come abbiamo visto prima, presentava difficoltà ed anche incertezze di interpretazione regolamentare — ma anche per aver saputo, con un impegno di non poco conto, svolgere in Assemblea la relazione su un provvedimento di grande complessità e fortemente articolato.

Credo che, al di là delle diverse valutazioni, il confronto che si è svolto con il relatore in Commissione sia stato proficuo: di ciò gli va dato atto ed a lui vanno i nostri ringraziamenti.

Signor Presidente, esaminiamo il provvedimento oggi all'ordine del giorno in una situazione difficile e aggiungerei anche inconsueta. Come abbiamo avuto modo di affermare nel corso della discussione preliminare, il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea senza una adeguata istruttoria nella fase referente e senza sia stato risolto il problema del testo su cui dovrà svolgersi il nostro dibattito, il confronto politico, l'azione emendativa dei singoli parlamentari o gruppi.

Ci rendiamo certamente conto di trovarci in una fase di rodaggio, di primo avviso e, come è stato detto molto opportunamente, di sperimentazione.

La Commissione istituita in proposito rappresenta un passo avanti rispetto al modo con il quale sono organizzati al Senato della Repubblica (in cui opera un apposita Giunta) i lavori relativi a tematiche europee. Credo comunque che la rincorsa europeista, l'esigenza cioè di produrre una certa immagine in una fase impegnativa e delicata per il nostro paese, non dovrebbe determinare alcuna mortificazione o attenuazione degli strumenti attraverso i quali si esercita rigorosamente la sovranità del Parlamento.

Il richiamo del relatore al presidente Delors, secondo il quale la «costruzione» dell'Europa è una sfida affascinante e pericolosa, deve essere letto anche da questo punto di vista. Siamo attenti quindi

perché il superamento del cosiddetto «deficit democratico» possa avvenire con tutte le necessarie cautele, con gli approfondimenti e le verifiche opportune relative alla compatibilità tra la normativa europea ed il processo europeista avviato nel nostro paese.

Se sottovalutassimo tali questioni, faremmo un peccato grave di omissione; se non segnalassimo queste esigenze e le ragioni che le ispirano, nonché le responsabilità che sono alla base delle difficoltà incontrate, compiremmo una grave omissione. Occorre infatti valutare attentamente anche il profilo delle conseguenze sul merito delle molteplici, articolate normative che con la legge comunitaria vengono recepite, per altro puntualmente elencate e descritte dal relatore.

È necessario riflettere anche sulle politiche sociali, economiche e territoriali che possono derivare da un eventuale esame sommario e superficiale del processo di adeguamento normativo. È inoltre opportuno analizzare le conseguenze sulla prassi parlamentare: errori di impostazione possono infatti determinare un cattivo avvio dei lavori relativi alla legge comunitaria per il 1990 (provvedimento che ci consente di partecipare al processo europeista in modo adeguato) e produrre effetti negativi.

Signor Presidente, riconosco l'importanza del processo di unificazione europea (soprattutto dell'integrazione politica ed istituzionale) che il nostro paese si vanta di aver sottoposto a referendum; altro motivo di soddisfazione è l'aver fatto in modo che tale processo si completi nelle sedi istituzionali, riconoscendo al Parlamento europeo una più alta sovranità anche nell'unificazione economica e monetaria.

Riconosciamo la grande importanza che avrà nella prossima settimana, (quando a Montecitorio si riuniranno i Parlamenti che aderiscono alla Comunità economica europea) il nostro paese nell'ambito della gestione del semestre di Presidenza comunitaria, che per altro ha già fatto conseguire utili risultati e ci auguriamo altri ne consenta anche in futuro.

Non riteniamo si tratti di un problema

del Governo al quale un partito di opposizione non sia interessato. Si tratta invece di un problema di prestigio e di primato che investe il complessivo ruolo dell'Italia: per questo riteniamo sia necessario concorrere al fine di conseguire utili risultati.

Crediamo sia importante che con la legge comunitaria (cioè con un atto normativo di raccordo, di cornice) sia possibile d'un colpo, con un'unica operazione, superare il rilevante contenzioso ed il notevole ritardo in materia che i dati forniti dal relatore e contenuti nella stessa relazione del Governo documentano per altro in modo puntuale.

Detto questo, evidentemente non possiamo ritenere che si sia in presenza di una sorta di accusa contro i soliti ignoti, di una situazione obiettiva e priva di responsabilità. Non possiamo non pensare a quanto pesi nel nostro paese lo stato della pubblica amministrazione sul ritardo e sulla lentezza con cui marcia il processo di integrazione europea. E in verità, lo stesso modo faticoso e farraginoso con cui il nostro Parlamento legifera deve essere tenuto in considerazione.

Mi pare quindi si possa esprimere un giudizio positivo sul fatto che la legge comunitaria rappresenti un'occasione, una via, una metodologia per superare questo ritardo. Tuttavia, credo che dobbiamo segnalare una forte contraddizione fra l'enfasi europeistica — che mi pare risponda ad un bisogno di salvaguardare la nostra immagine nei confronti degli altri partners europei, soprattutto in questo momento di Presidenza italiana della CEE — e una situazione legislativa che si è invece caricata di un forte contenzioso, di plurime condanne da parte della Corte di giustizia dell'Aia che sollecita il recupero di questi ritardi.

Siamo stati chiamati ad avviare il superamento di tale contraddizione entro tempi brevi ed affannosi, visti l'impegno del Parlamento nell'esame della legge finanziaria, il ritardo nella costituzione della Commissione parlamentare per gli affari comunitari e lo stato di sperimentazione di una legge comunitaria che è legge «contenitore», di ordinamento, di rac-

cordo, che ci consentirà di recepire attraverso un unico atto legislativo circa 150 direttive comunitarie.

E qui si pone il primo problema. Credo che da un lato sia da condividere la sollecitazione, che è venuta dal presidente della Commissione, onorevole Caria, dal relatore e anche dal Governo, ad accelerare i tempi per stare al passo con le scadenze di calendario fissate dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; dall'altro però diventa difficile, problematico nonché rischioso per tutti ridurre l'attività del Parlamento ad un esame delle specifiche materie senza la valutazione del giusto peso da dare agli interessi propriamente nazionali di ciascuna direttiva comunitaria da assumere.

Da parte nostra, non vi è alcun atteggiamento ostruzionistico né contrapposizione; vi è invece la volontà positiva di collaborare. Tuttavia, di fronte al problema dell'Europa e delle direttive comunitarie ancora da recepire non possiamo pensare che tutto quello che porta il timbro di Europa e di europeistico sia di per sé la panacea in grado di risolvere tutti i mali. L'adeguamento al processo comunitario deve avvenire anche attraverso una valutazione degli interessi in campo sotto il profilo nazionale, sui quali si deve esercitare compiutamente la sovranità del Parlamento. Il ritardo deve essere quindi recuperato anche sul piano qualitativo.

Voglio soffermarmi su un altro problema, che è ancora più importante in considerazione della natura del primo provvedimento comunitario oggi al nostro esame. Mi sembra che, per più ragioni, la legge comunitaria si configuri come un provvedimento di sanatoria, una specie di maxi-decreto omnibus, fortemente ispirato da una idea di delegificazione (che noi condividiamo perché ci sembra molto opportuna). Si tratta quasi di una legge finanziaria vecchio tipo (lo diceva il relatore), che interviene in un contesto nel quale, per più ragioni e per varie responsabilità, non si è potuta esercitare la sovranità e la prerogativa parlamentare in quella che è stata chiamata la fase ascendente, costruttiva, del processo legislativo.

Si è parlato di «deficit democratico» con riferimento ai rapporti tra i parlamenti nazionali e quello europeo, nonché ai rapporti tra governi nazionali, Parlamento europeo e parlamenti nazionali; ma credo che tale problema debba essere esaminato anche sotto il profilo specifico del ruolo del Parlamento nazionale nei confronti della legge comunitaria. Noi, in sostanza, stiamo esaminando «decisioni-ratifica»; esse, pur essendo importanti, mature e necessarie, sono state assunte dal Parlamento in sede di ratifica, ma sono state impostate e deliberate in sedi ristrette. Tali decisioni oggi vengono in un certo senso introdotte in una specie di convoglio che trascina *containers*, dentro i quali, visto il modo in cui il dibattito si è sviluppato qui alla Camera, sembra che non si possa esercitare la valutazione e l'esame del Parlamento.

Ecco la ragione per la quale, da un lato comprendiamo l'esigenza di chiudere la prima fase di decollo per smaltire l'arretrato e mettere il Parlamento in condizioni di partire nuovamente a regime, dall'altro avvertiamo anche l'esigenza di valorizzare gli strumenti di elaborazione, di proposta e di discussione nella fase preventiva. Il relatore, onorevole Corsi, recuperando ragionamenti e valutazioni che tutti insieme abbiamo svolto in Commissione, ha richiamato l'esigenza di dotare il Governo e il dipartimento per gli affari comunitari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una strumentazione conoscitiva di accesso alle informazioni, ai fini di una valutazione dei problemi più ampia di quella che si è potuta sviluppare in questa fase per la legge comunitaria in esame.

Credo peraltro che l'esigenza di un archivio, di una banca dati, di un collegamento più certo e definito tra il Parlamento nazionale e quello europeo, tra il Parlamento nazionale e le sedi della Comunità economica europea si ponga anche per la Commissione speciale per le politiche comunitarie; diversamente, non riusciremmo ad incidere sulla fase costruttiva, propositiva della legislazione europea e ci troveremmo a dover valutare alla cieca l'impatto che le normative comunitarie

esercitano e potranno esercitare sul nostro territorio nazionale.

Voglio ora svolgere qualche considerazione più specifica sul complesso della legge comunitaria. Deve essere sottolineato positivamente l'impianto determinato da tale legge dal punto di vista della delegificazione. In sostanza, le modalità di adeguamento della legislazione italiana a quella comunitaria si sono articolate in tre strumenti: le norme di innovazione, a carattere attuativo e prescrittivo immediato; i decreti delegati (con la cautela, per alcuni di essi, del ricorso al parere del Consiglio di Stato da un lato e delle Commissioni permanenti dall'altro); e infine il regolamento di attuazione.

Credo che questa impostazione e questo impianto ordinamentale, che erano già stati previsti in qualche modo con la legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentino una scelta positiva e importante che ci consentirà di adeguarci in tempo reale alle decisioni europee, una volta che avremo superato il contenzioso arretrato.

Credo anche, tuttavia, che dobbiamo prestare molta attenzione alle norme che verranno sancite nella forma del decreto delegato e che dovranno essere sottoposte al vaglio delle Commissioni parlamentari permanenti. È necessario infatti esercitare in modo scrupoloso l'esame sugli schemi che verranno predisposti dal Governo per verificare la coerenza, la congruità e l'impatto che le norme potranno avere sulla legislazione del nostro paese.

Il relatore ha svolto una ricognizione molto puntuale ed attenta delle diverse fattispecie di temi e di argomenti in cui si articola la legge comunitaria. Credo che su tali argomenti interverranno nelle sedute successive altri colleghi esprimendo valutazioni di merito. Ciò sarà possibile soprattutto dopo che la Presidenza avrà sciolto il nodo che si è determinato, stabilendo se nel contesto della relazione all'Assemblea che accompagna il provvedimento debbano o meno essere compresi gli emendamenti che le Commissioni di merito hanno formulato.

Io credo che abbia fatto bene il Presi-

dente a riservarsi una decisione a tale riguardo. Credo anche che sarebbe opportuno e necessario che la decisione vada nel senso di considerare inclusi nella relazione all'Assemblea gli emendamenti che le Commissioni (soprattutto la sanità e la finanze, all'unanimità) hanno elaborato. Quelli che riguardano la sanità, la veterinaria, il sistema fiscale, le banche, l'assicurazione, l'impatto ambientale, il controllo e i processi di formazione dei prezzi, la questione degli appalti e della trasparenza in materia di opere pubbliche sono di grande importanza; rispetto ai quali vi è non soltanto l'esigenza di superare lo scarto con l'Europa ma anche la necessità di valutare quale sia l'impatto delle relative norme sul tessuto economico, produttivo e della pubblica amministrazione del nostro paese.

Mi avvio a concludere, Presidente. Siamo sicuramente di fronte ad un passaggio importante, dal punto di vista politico ed istituzionale, del processo di adeguamento del nostro paese alla normativa comunitaria.

Noi valuteremo con grande attenzione il problema che è stato prima sollevato, cioè quello della valutazione politica e regolamentare degli emendamenti che le Commissioni di merito hanno elaborato. Riteniamo che non si tratti soltanto di tutelare in modo adeguato la sovranità di ciascuna delle due Camere, ma crediamo opportuno anche tener conto di valutazioni specifiche e di merito. La valutazione che noi alla fine daremo di questo provvedimento dipenderà dal modo con il quale da parte del Governo e del Parlamento si intenderà, per così dire, superare quel deficit di organizzazione che ha reso difficile l'esame del disegno di legge comunitaria e quindi da come ci si attrezzerà successivamente per consentire il processo di costruzione della fase ascendente della normativa comunitaria per il nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le

problematiche procedurali sollevate dall'onorevole Calderisi ed illustrate dai colleghi che sono intervenuti prima di me (compreso il presidente della Commissione competente) che sono certamente molto valide ma sul merito delle quali non credo sia opportuno soffermarsi, ritengo che nelle nostre menti debba fissarsi ben chiaro un concetto: non possiamo e credo non vogliamo essere europeisti soltanto a parole, se tali ci consideriamo.

Comprendo le oggettive difficoltà, sempre ricorrenti, difficoltà, dal momento che ci troviamo alla prima esperienza attuativa di una legge comunitaria, anche per la novità dei meccanismi procedurali, ma questo non può costituire pretesto per frenare l'iter di un provvedimento che riabiliterebbe — a mio avviso — seppure in parte, l'immagine di un'Italia che a tutt'oggi si permette di non aver recepito oltre 200 — quasi 250, e mi corregga il ministro se sbaglio — direttive comunitarie.

Mi sono spesso domandato perché solo gli altri partners debbano essere adempienti e riuscire nei tempi di rito a compiere tutte le operazioni, più o meno burocratiche, richieste? Allora dico: basta con remore e differimenti, con incertezze ed assurde abulie.

Non credo che le eccezioni sollevate siano frutto di malafede, piuttosto forse di eccesso di zelo. Penso che tali remore non possano più avere spazio in un processo ormai irreversibile verso l'integrazione politica, cui spero possa contribuire anche il disimpegno della signora Thatcher, che in questo campo pareva quasi voler emulare lo stesso De Gaulle.

Diciamo che il provvedimento al nostro esame è urgente, politicamente opportuno e tale da non potersi attendere sopra inutilmente. Ritengo quindi, da europeista convinto, che si debba procedere nel più breve tempo possibile.

Consentitemi tuttavia solo un pensiero come uomo di scuola. Vorrei sottolineare le osservazioni fatte dalla Commissione cultura su tre punti che considero rilevanti. Mi riferisco alla necessità di una politica comune della formazione post-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

secondaria a livello europeo, al fine di rendere confrontabili in termini sostanziali i titoli di studio, e per quanto riguarda la durata e per quanto riguarda i contenuti; all'esigenza di rendere pienamente compatibile la legislazione italiana, anche con riferimento alla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari, con l'applicazione della direttiva comunitaria nel nostro paese; ed infine all'opportunità di affidare ad istituzioni specializzate il compito di fornire ai cittadini di altri paesi della Comunità adeguate conoscenze linguistiche per l'esercizio della professione.

Mi pare che questi siano temi che vengono affrontati un po' in ritardo e che dovrebbero, secondo me, costituire la premessa per l'integrazione europea.

Solo questo desideravo dire, signor Presidente, perché ogni altro commento mi sembrerebbe superfluo. Possiamo dire infatti che la legge si presenta e si qualifica per se stessa. Peraltro il collega Corsi, da ottimo relatore, che io ringrazio, ha provveduto a farne ampia e dettagliata illustrazione.

Non raccomando neanche agli onorevoli colleghi di votare questo provvedimento perché mi sembrerebbe un suggerimento pleonastico. Mi sono fatto una domanda che potrebbe sembrare retorica, quando mi sono chiesto per quale motivo solo noi siamo rimasti indietro, mentre gli altri partners sono riusciti a realizzare questi adempimenti.

Non so se la mia possa essere considerata una digressione. Sta di fatto che quando diciamo certe cose non soltanto a noi, ma anche — e soprattutto — all'uomo della strada, rechiamo un grave turbamento. Sembra quasi che dopo aver espresso, attraverso il referendum celebrato in occasione delle elezioni europee, un voto di approvazione — unico in Europa ed il più avanzato — non riusciamo

ora a dimostrarci all'altezza dei nostri compiti. Ringrazio i colleghi per avermi ascoltato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 3 dicembre 1990, alle 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2148. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (*approvato dal Senato*) (4963).

— *Relatore:* Corsi.
(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).

— *Relatore:* Galli.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 15.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 23 novembre 1990.**

Abbatangelo, Auleta, Bellocchio, Bruzzani, Guglielmo Castagnetti, de Luca, Salvatore Grillo, Lattanzio, Melillo, Nucara, Patria, Ravasio, Romani, Raffaele Russo, Serrentino, Umidi Sala, Visco.

Annuncio di progetto di legge.

In data 22 novembre 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE JULIO ed altri: «Modifica e integrazione della legge 17 maggio 1988, n. 172, con riguardo ai compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (5267);

ANIASI ed altri: «Provvedimenti urgenti per la conservazione ed il restauro delle torri di Pavia e del patrimonio storico ed artistico della città» (5268);

SILVESTRI ed altri: «Modifica del comma 3 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ambito territoriale delle comunità montane» (5270).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PATRIA ed altri: «Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali» (5271).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 novembre 1990 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2471. — DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; SILVIA COSTA ed altri; PICCHETTI ed altri; FINI ed altri; CEDERNA ed altri; MENSURATI: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (*approvato, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quel Consesso*) (2258-860-1296-3043-3858-4389-B).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 2528. — Senatori CORRENTI ed altri: «Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981» (*approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato*), con *modificazioni* (5262).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni di sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del

regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

OCCHETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata 'Gladio' ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza» (5232) (con parere della II, della IV, della V e della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO TASSI: «Modifica dell'articolo 94 della Costituzione» (5237);

alla IV Commissione (Difesa):

«Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico» (5259) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

LIA: «Ordinamento degli Istituti universi-

tari di educazione fisica e sportiva» (5114) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

TASSI ed altri: «Adozione dell'alfabeto unico europeo» (5132);

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Norme concernenti la procedura di valutazione di impatto ambientale» (5181) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VII, della X, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Annunzio di una risoluzione.

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

considerato che:

il concetto di razionalizzazione delle unità scolastiche, di cui all'articolo 2, 3° comma, della legge n. 426 del 6 ottobre 1988 non può intendersi esclusivamente correlato a dati quantitativo-numeric;

proprio ad evitare tale interpretazione, la Camera dei deputati accompagnò la suddetta norma con un ordine del giorno (9-3102-2) impegnante il Governo « a confermare, con riferimento alle aree depresse o socialmente svantaggiate e di quelle meridionali in particolare, l'autonomia di almeno una scuola media e di ciascun tipo d'istituto medio superiore già esistente, per ogni distretto »;

nonostante questa chiara ed immediata interpretazione del concetto di razionalizzazione, il Ministero della pubblica istruzione ha purtroppo proceduto alla soppressione di presidenze, direzioni didattiche e plessi scolastici, con danno gravissimo per la stessa sopravvivenza delle comunità delle aree interne marginali e svantaggiate del Paese, costrette — per questa via — all'emigrazione verso località fornite dei necessari servizi civili;

pertanto, interventi statali di questo tipo, con l'intento di perseguire risparmi finanziari assolutamente risibili (65 miliardi su scala nazionale), arrecano danni di rilevanza storica;

quanto avvenuto nella regione Molise e già segnalato dall'interrogazione (4-20826) dell'onorevole Petrocelli, sta acquisendo i connotati di vera e propria dissuasione dalla permanenza in un'area interna del Mezzogiorno, peraltro priva di

viabilità moderna e di efficienti servizi pubblici; tuttavia, la trasformazione, nella provincia di Campobasso: 1) del liceo scientifico di Riccia in sezione staccata del liceo scientifico « Romita » di Campobasso, di per sé sovradimensionato (34 classi), ed a 30 chilometri di distanza; 2) dell'IPSIA di Casacalenda in coordinata-aggregata all'IPSIA di Montenero di Bisaccia, ad oltre 60 chilometri; 3) dell'istituto tecnico per geometri di Larino nel locale istituto tecnico agrario; e, nella provincia di Isernia, la trasformazione del plurisecolare liceo classico « N. Cuoco » di Frapolone in sezione staccata del liceo classico « O. Fascitelli » di Isernia, senza alcuna considerazione delle potenzialità economiche di Frapolone, nonché del liceo scientifico di Agnone in sezione staccata del liceo scientifico di Isernia e l'aggregazione dell'ITIS di Agnone all'IPSIA della medesima località, non producono alcun vantaggio economico significativo, mentre riducono la funzionalità degli istituti, privati dall'effettivo coordinamento delle presidenze;

la stessa soppressione, nella suddetta località, dell'Istituto professionale femminile (stilista di moda) peraltro sul punto di raggiungere le 10 classi, colpisce le possibilità di valorizzazione della tradizione artigiana locale e l'espansione dell'occupazione femminile;

nelle condizioni di debolezza e di degrado permanente, aggravantisi nel Mezzogiorno, risulta altamente pericoloso ridurre l'efficienza della scuola, ch'è l'unica prevenzione effettiva contro i fenomeni di criminalità minorile ed organizzata che stanno diffondendosi nel Sud;

l'allarme delle comunità è grave ed elevato in tutte le aree interne del Mezzogiorno;

impegna il Governo

a sospendere immediatamente l'applicazione della legge n. 426 del 1988,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

per la parte che riguarda il « ridimensionamento delle unità scolastiche »;

a sospendere immediatamente ogni « ridimensionamento delle unità scolastiche » nelle aree interne, secondo l'interpretazione già fissata dall'odg (settembre-ottobre) sopra richiamato;

a ripristinare tempestivamente l'autonomia delle unità scolastiche che rientrano in questa interpretazione e che sono ubicate in aree con *deficit* di viabilità e di servizi e che sono di ostacolo al pieno « esercizio del diritto allo studio ».

(7-00401)

« Savino ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la « circumvallazione » esterna di Napoli, partendo dalla periferia del comune di Volla, collega l'area ad oriente della città con il litorale Domizio, attraversando, per un percorso lineare est-ovest di circa trenta chilometri, ben nove comuni della fascia a nord del capoluogo partenopeo: Casoria, Afragola, Casavatore, Melito, Mugnano, Giugliano, Villaricca e Quagliano e registra un flusso medio di cento veicoli al minuto anche se versa nel più completo abbandono;

tale situazione determina pericolo che emerge in tutta la sua drammaticità dagli incidenti stradali (più di mille) verificatisi negli ultimi dieci mesi, con oltre cento morti;

l'ente provincia, proprietario della strada, non ha mai realizzato un progetto di riqualificazione dell'intero asse stradale;

il commissario straordinario per la ricostruzione della regione Campania inoltrò al CIPE richiesta di utilizzazione dei fondi previsti dalla legge n. 219 del 1981 per effettuare gli interventi necessari;

detto organismo interministeriale, con delibera del 20 novembre 1984, consentì l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento della « circumvallazione » sul programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981;

l'intervento, nell'ambito delle risorse messe a disposizione della legge stessa, permise solo il completamento dei lavori riguardanti il tratto che da Volla si congiunge all'Euromercato di Casoria nonché quello esterno agli abitati di Giugliano e Melito;

successivi tagli alle risorse finanziarie non hanno permesso il completamento di lavori di risanamento dell'intero asse viario e lo stesso prefetto di Napoli ha denunciato lo stato di precarietà e pericolosità in cui versa la « circumvallazione » auspicandone un intervento immediato e radicale di sistemazione e bonifica —:

quali iniziative concrete intendano assumere per consentire al delegato CIPE di completare i lavori evitando un ulteriore, irreversibile degrado della sede stradale ed eliminare una situazione di allarme e di pericolo per la vita di migliaia di cittadini che utilizzano quotidianamente questa importante arteria dell'area metropolitana di Napoli.

(5-02547)

MARRI, RUBBI ANTONIO, MASINI, TADDEI, FELISSARI, MAMMONE e CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di reiterate sollecitazioni effettuate nella sede della Commissione esteri, il Governo si era impegnato ad adottare in tempi brevi misure d'urgenza per venire incontro ai problemi dei nostri connazionali trattenuti, contro la loro volontà, in Iraq e delle loro famiglie, che hanno sofferto e soffrono danni rilevanti, in particolare di natura economica, sia immediati che in prospettiva;

circolano indiscrezioni circa i contenuti di tali misure, che hanno già determinato reazioni negative da parte di un gruppo di ostaggi italiani in Iraq con una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

lettera pubblicata sul *Corriere della Sera* in data 22 novembre 1990 -:

se non ritenga necessario smentire tali notizie, che appaiono chiaramente in contrasto con gli indirizzi delineati nelle discussioni svoltesi nelle sedi parlamentari e comunque francamente inaccettabili come quelle che equiparerebbero gli

ostaggi, illegalmente trattenuti in Iraq, alla figura del profugo politico;

quando verranno emanati i provvedimenti in questione, di cui gli interroganti sollecitano ancora l'assoluta urgenza nonché la coerenza con il livello dei problemi e le necessità dei nostri connazionali. (5-02548)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SALVOLDI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la ditta « Sopia SpA » ha ottenuto dalla giunta regionale della Regione Lombardia l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per esercitare un impianto provvisorio di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi (nonché altamente infiammabili ed esplodenti) in un'area di sua proprietà situata all'interno della città di Milano;

la richiesta presentata a suo tempo dalla ditta « Sopia SpA » ha ottenuto tutti i nulla osta prescritti dalla normativa vigente fra i quali rilevano quelli concessi dal comune e dalla provincia di Milano e dal comitato tecnico di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 94 del 1980;

il quantitativo di sostanze notevolmente pericolose che si prevede verrà stoccato nell'impianto è di impressionante entità;

l'impianto per il trattamento dei rifiuti tossici si trova praticamente all'interno di un cortile completamente circondato da abitazioni;

gli abitanti della zona sono sbalorditi dalla leggerezza con la quale gli enti interessati hanno consentito che venisse autorizzato nelle immediate vicinanze delle loro case un impianto di tale evidente pericolosità;

risulta effettivamente impossibile comprendere quale sia la logica che muova gli amministratori nel prendere tanto assurde determinazioni, così estra-

nee al buon senso ed all'interesse pubblico —:

quali iniziative saranno poste in essere per evitare che lo sbalorditivo progetto venga attuato;

se non si ritenga opportuno, in virtù dei poteri concessi ai Ministri interrogati dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sospendere i lavori di realizzazione dell'opera. (4-22799)

SALVOLDI. — *Ai Ministri dei beni ambientali e culturali e dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con deliberazione del 9 novembre 1989, il « piano cave » della provincia di Bergamo, che è diventato esecutivo nel maggio del 1990. Alla stesura di tale piano avrebbe dovuto partecipare ai sensi della legge regionale n. 18 del 1982 anche la comunità montana della Valle Cavallina; tale diritto della comunità, però, non è stato rispettato. Infatti, la stessa, dopo essere stata interpellata nella fase preliminare della predisposizione dello strumento pianificatorio, è stata, nel prosieguo dell'iter, ignorata, tanto da essersi trovata, alla fine, per le mani un « piano cave », alla stesura del quale avrebbe dovuto contribuire, totalmente difforme da quello che la stessa aveva suggerito all'amministrazione e, ciò che è peggio, pericolosissimo per l'integrità ambientale di tutta la zona interessata;

tale piano risulta anche essere totalmente difforme dalle indicazioni dell'ufficio beni ambientali della Regione Lombardia. In particolare si rileva che lo strumento in parola, ove fosse attuato, comprometterebbe irrimediabilmente il prezioso ambiente del Monte Grena, che andrebbe semmai ulteriormente tutelato, e provocherebbe, a danno dei cittadini del comune di Zandobbio, un intollerabile

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

aumento dell'inquinamento acustico e dell'immissione nell'atmosfera di polveri ed altri residui di lavorazione;

il delicato equilibrio del sistema di torrenti della bassa Val Cavallina verrebbe alterato irrimediabilmente dall'inse-diamento in detta zona di attività estrattive;

la comunità montana della Valle Cavallina ed il comune di Zandobbio hanno proposto, avverso la delibera del consiglio regionale citata, ricorso presso il TAR della Lombardia —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intendano assumere per tutelare il patrimonio naturale della Val Cavallina;

se non intendano intervenire per ottenere il rispetto delle prerogative degli enti ignorati dal consiglio regionale lombardo nella predisposizione del suddetto « piano cave ». (4-22800)

ARTIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario e urgente un intervento per chiarire in modo inequivocabile le modalità di applicazione della legislazione in materia di riconoscimento dei periodi di servizio utili ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali per l'immissione in ruolo degli insegnanti. In particolare appare necessario chiarire la cumulabilità dei servizi prestati presso diversi istituti, ai sensi della legge n. 326 del 1984 e della legge n. 417 del 1989, per garantire una uniformità della interpretazione nei diversi provveditorati ed una corretta formazione delle graduatorie ed evitare il formarsi di contenzioso amministrativo.

Il richiesto chiarimento, e la conseguente immediata sospensione degli atti non conformi, appare particolarmente urgente per la definizione della graduatoria dei beneficiari della legge n. 326 del 1984 stilata dal provveditorato agli studi di

Milano, che ha dato luogo a ricorsi sotto il profilo citato, e che rischia di dar luogo ad ingiuste perdite di incarichi di insegnamento (come nel caso del professor Valerio Calogero Catalano già a far data del 30 novembre 1990). (4-22801)

RONCHI, TAMINO e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri della difesa e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

risulta che nel 1972 vi furono vari contatti tra una delegazione militare libica ed esponenti del MAE, del Ministero della difesa ed aziende italiane operanti nel settore difesa per la fornitura a questo Stato africano di notevoli quantitativi di sistemi d'arma terrestri, navali ed aerei;

tra tali sistemi d'arma vi erano anche due elicotteri AB212 e cinque elicotteri AB205, prodotti dall'Agusta di Varese, che la Libia chiedeva espressamente fossero in versione armata;

il 3 luglio 1972 l'Agusta concluse con la Libia contratto di cessione per la vendita di tali aeromobili;

il 7 luglio 1972 l'azienda ottenne licenza di esportazione oltre agli elicotteri motori di ricambio e installazioni varie;

destinatario di tali mezzi risultava essere il Ministero della sanità libico;

risulta che il 21 aprile 1974 il contratto tra Libia ed Agusta venne emendato, specificando che gli elicotteri dovevano essere dotati di 30 mitragliere e delle installazioni atte ad accogliere sistemi bellici a bordo degli stessi;

nonostante questa notevole aggiunta di materiale di carattere bellico, il prezzo della commessa rimase quello del contratto concluso nel luglio del 1972;

la licenza di esportazione ottenne una serie di proroghe e precisamente il 20 settembre 1973, il 31 luglio 1974, il 30 giugno 1975, il 15 ottobre 1975 ed il 18 ottobre 1976. Ben quattro di queste pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

roghe vennero concesse dopo l'emendamento al contratto tra Libia ed Agusta sopra indicato. In specifico nella proroga del 31 luglio 1974 si indica come destinatario il Ministero della sanità libico, mentre nelle successive esso viene sostituito con il termine « Libia »—:

se non ritengano che sin dall'inizio delle trattative tra società Agusta e Libia i due contraenti fossero ben consapevoli del fatto che non si stava trattando in merito alla cessione di materiale da utilizzare in campo sanitario, ma di sistemi d'arma;

se non ritengano che questo sia ancora più chiaro dato che il prezzo per la cessione del materiale è rimasto immutato sia nel caso di elicotteri teoricamente destinati al Ministero della sanità libico sia quando tali mezzi, in quanto destinati ad uso militare, dovevano essere equipaggiati con armi e attrezzature elettroniche belliche che ne avrebbero senz'altro dovuto innalzare il costo;

se non ritengano che ci si trovi dinanzi ad un illecito, dato che le proroghe alla licenza di esportazione del 7 agosto 1972, proprio perché proroghe ad un'esportazione nei confronti del Ministero della sanità libico, non potevano interessare esportazioni di armamenti;

se non ritengano quindi che tali proroghe siano non solo illecite, ma configurino sia un falso di documenti, sia un'esportazione illegale di sistemi d'arma.

(4-22802)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere — premezzo che:

con la conversione in legge (con legge 28 febbraio 1990, n. 37) del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, venne estesa ai dirigenti civili dello Stato la disposizione già in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente del Ministero della pubblica istruzione, disposi-

zione che consente al personale collocabile a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbia il numero di anni di servizio attualmente richiesto per raggiungere il massimo della pensione di rimanere in servizio sino a raggiungere tale traguardo e, comunque, non oltre il 70° anno di età;

tale disposizione, è bene ricordarlo, aveva una sua *ratio*, quando, nel lontano 1973, venne approvata per il personale della scuola, in quanto, per tale personale, i limiti di età per il collocamento a riposo erano stati ridotti dal 70° al 65° anno e, quindi, consentiva di non danneggiare gli interessati;

nella realtà dei Ministeri, in rapporto a tale disposizione, si stava tentando di porre in essere una illegittima ed aberrante utilizzazione della norma stessa, con iniziative intese a consentire a coloro che a suo tempo ebbero a riscattare il periodo di studi universitari, la revoca dei provvedimenti già definiti e registrati alla Corte dei conti, al fine di prolungare il servizio oltre il 65° anno di età;

per tale motivo il Dipartimento della funzione pubblica, con apposita circolare ha impartito disposizioni applicative della cennata legge, al fine, tra l'altro, di evitare che fosse compromesso il pubblico interesse con il blocco delle nomine e delle promozioni, nonché con riflessi negativi per l'occupazione giovanile;

molti interessati — quasi la totalità — dopo il diniego del trattenimento in servizio da parte della pubblica amministrazione hanno proposto ricorso agli organi di giustizia amministrativa —:

quali provvedimenti sono allo studio (aumento di organici, posizioni soprannumerarie ecc.) considerati i numerosi trattenimenti in servizio di dirigenti che non avevano riscattato il corso di laurea e l'eventualità che i T.A.R. e il Consiglio di Stato decidessero di accogliere alcuni ricorsi, producendo gli ulteriori effetti negativi di cui si è già fatto cenno. (4-22803)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1990

ORSENIGO e SANGALLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

presso la biblioteca militare del presidio di Milano, facente parte del cosiddetto « Fondo Casanova », è conservato un volume con segnatura 33 D 22 intitolato « Liber Statutorum Modoetiae »;

tale volume è pervenuto alla medesima biblioteca militare nell'ambito dell'esecuzione testamentaria effettuata dagli eredi ed esecutori del defunto Adolfo Casanova e tale donazione è stata accettata con regio decreto 24 novembre 1941, n. 1531;

il suddetto volume risulterebbe facente parte della Biblioteca Capitolare del Duomo di Monza, come appare dall'*ex libris* della Biblioteca stessa e come figura specificamente indicato sul volume stesso quale indicazione di lascito in donazione da parte di erudito studioso di storia monzese;

la Biblioteca Capitolare del Duomo di Monza non ha alienato tale volume, il quale presumibilmente solo per caso si

trovava nelle mani del defunto Adolfo Casanova in quanto bibliofilo e studioso e quindi si presume che solo casualmente sia stato compreso fra i volumi entrati a far parte del « Fondo Casanova » trasferito alla biblioteca militare del presidio di Milano;

il Museo del Duomo di Monza e la Biblioteca Capitolare hanno da tempo avviato iniziative tese a riottenere il possesso di suddetto volume, sia presso il comando del 3° corpo d'armata da cui dipende la biblioteca militare, sia presso il Ministro della difesa, sostenendo i termini del casuale inserimento nel « Fondo Casanova » e la logica ed importante necessità che esso torni a far parte della biblioteca capitolare in quanto documento fondamentale della storia della città di Monza —:

quali iniziative si intendano adottare perché si individui la corretta formula che consenta la restituzione del volume alla biblioteca capitolare del Duomo di Monza, dando risposta positiva ad una legittima aspettativa. (4-22804)